

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 12 FEBBRAIO 2001

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 7

S O M M A R I O

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 5 DICEMBRE 2000 - N. 32036	[5.3.1]
L.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche, art. 34 - Modalità di pianificazione e di gestione del parco locale di interesse sovracomunale di «Fortunago»	518
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 22 GENNAIO 2001 - N. 1411	[1.8.0]
Decadenza del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA) e contestuale nomina di un commissario straordinario	515
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 25 GENNAIO 2001 - N. 1671	[5.1.2]
Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, del Programma Integrato di Intervento finalizzato all'attuazione di interventi edilizi e infrastrutturali all'interno dell'area denominata «Portello» in comune di Milano	515
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 5 FEBBRAIO 2001 - N. 2386	[2.1.0]
Reiscrizione alla competenza dell'esercizio finanziario 2001 di economie di stanziamento nella parte spese, con vincolo di destinazione, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2000 ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78, e successive modifiche e integrazioni, e conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2001 - II Provvedimento.	516

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 OTTOBRE 2000 - N. 7/1733	[5.3.1]
L.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche, art. 34 - Riconoscimento del parco locale di interesse sovracomunale di «Fortunago» nel comune di Fortunago (PV)	518
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 DICEMBRE 2000 - N. 7/2482	[5.1.0]
L.r. 6 agosto 1984, n. 39: «Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico». Integrazione al programma di intervento finanziario 2000	522
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3200	[3.1.0]
Assegnazione in via definitiva dei finanziamenti alle Aziende Sanitarie Locali per le attività socio-sanitarie integrate, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2000, n. 7/236 - Anno 2000	524
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3235	[5.3.0]
Misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati e modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente - Applicazione delle sanzioni amministrative (artt. 22 e 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258)	524
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3249	[5.1.0]
Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione di «Villa Marescalchi» e della piazza in frazione S. Giovanni localizzate in comune di Bellagio (CO)	528
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3261	[3.1.0]
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «San Pietro», con sede in Monza (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2000	528

5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

5.3.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3262	[3.1.0]
Modifica dell'accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Casa di Riposo G. Besana - Pio Ricono Vecchi», con sede in Meda (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2000.	528
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3263	[3.1.0]
Integrazione alla d.g.r. 11 dicembre 2000 n. 7/2595 recante: l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»: approvazione Piani di attuazione art. 4 commi 2, 10, 11 e 12, assegnazione quote del fondo 2000 spettanti alle Aziende Sanitarie Locali e al comune di Milano e definizione criteri di assegnazione contributi regionali	529
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3264	[3.1.0]
Determinazioni in materia di accreditamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile a seguito della l.r. 12 agosto 1999 n. 15, l.r. 6 dicembre n. 23 e l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e conseguente revoca della d.g.r. n. 6/45251 del 24 settembre 1999 «Determinazioni in merito all'art. 8, commi 4 e 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche, relativamente agli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati», ed a seguito delle disposizioni normative in materia	533
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3272	[5.1.1]
Proroga del termine per la presentazione dei progetti esecutivi di cui alla d.g.r. n. 2153 del 17 novembre 2000: «Modifica alla d.g.r. n. 999/2000: Proroga dei termini e modifica dell'allegato «C1», relativo agli interventi del Naviglio Grande, degli edifici con particolare interesse storico, artistico e sociale e agli interventi sperimentali».	537
D) CIRCOLARI E COMUNICATI	
CIRCOLARE REGIONALE 24 GENNAIO 2001 - N. 4	[3.2.0]
Direzione Generale Sanità - Applicazione del d.lgs. 26 maggio 2000, n. 241 in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti	538
COMUNICATO REGIONALE 31 GENNAIO 2001 - N. II	[5.1.3]
Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - Iscritti Albo regionale dei collaudatori dal 9 novembre 2000 al 30 dicembre 2000.	540
COMUNICATO REGIONALE 31 GENNAIO 2001 - N. 12	[5.1.3]
Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - Comunicato dell'Albo regionale dei collaudatori - Variazioni	540
COMUNICATO REGIONALE 7 FEBBRAIO 2001 - N. 15	[5.3.0]
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - Pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Regionale 21 gennaio 2000, n. 1, dell'elenco dei Tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 31 gennaio 2001, in attuazione dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione regionale 17 maggio 1996, n. 13195	541
E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI	
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 27 NOVEMBRE 2000 - N. 30366	[1.8.0]
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Provinciale Bresciana per l'assistenza minorile con sede in Brescia (Belletti Vigilio)	548
F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI SERVIZIO E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 GENNAIO 2001 - N. II25	[5.3.5]
Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Trattamento rifiuti in conto terzi mediante impianto di depurazione acque. Proponente: Fenice s.p.a. - Rivoli (TO). Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996	548
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 22 GENNAIO 2001 - N. 1358	[5.3.5]
Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Progetto relativo a «Impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi» sito in comune di Vignate (MI). Committente: ECO 92 s.r.l. Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996)	548
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 26 GENNAIO 2001 - N. 1689	[5.3.5]
Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Progetto di «Impianto di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non» da realizzarsi nel comune di Cinisello Balsamo (MI) - via Induno, da parte della ditta Recupero Bresciana s.r.l. Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996	549
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 29 GENNAIO 2001 - N. 1736	[4.3.0]
Direzione Generale Agricoltura - D.g.r. n. 283 del 7 luglio 2000, d.g.r. 905 del 3 agosto 2000 e d.g.r. 1517 del 6 ottobre 2000 - Primo intervento urgente a sostegno degli allevamenti avicoli della Regione Lombardia colpiti da influenza aviaria. Apertura dei termini di presentazione delle domande	549

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2001011]

[1.8.0]

D.P.G.R. 22 GENNAIO 2001 - N. 1411

Decadenza del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA) e contestuale nomina di un commissario straordinario

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - ARPA»;

Richiamato il d.p.g.r. del 20 ottobre 1999, n. 43237 «Nomina di cinque componenti e, fra questi, del Presidente, del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - ARPA»;

Preso atto che:

- il dottor Graziano Arbosti con propria comunicazione del 12 dicembre 2000 ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del CdA dell'ARPA;

- il dottor Giovanni Bozzetti con propria comunicazione del 2 gennaio 2001 ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del CdA dell'ARPA;

- il prof. Carlo Maria Marino con propria comunicazione del 18 gennaio 2001 ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del CdA dell'ARPA;

Considerato che il sopravvenire di tale numero di dimissioni fa venire meno la maggioranza dei componenti del CdA dell'ARPA e di fatto sostanzia una circostanza che non consente il corretto funzionamento dell'organo, con gravi ripercussioni sulla gestione e sull'attività dell'Agenzia;

Vista la comunicazione del 19 gennaio 2001 prot. A1.2001.0002964 indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale;

Preso atto della comunicazione del Presidente del Consiglio Regionale del 22 gennaio 2001 protocollo Giunta regionale n. A1.2001.0003010;

Ritenuto, pertanto, necessario, per garantire la continuità delle attività dell'Agenzia e nelle more di ricostituzione dell'organo, procedere alla nomina di un commissario straordinario per gli adempimenti di legge;

Decreta

1. Di dichiarare la decadenza del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - ARPA.

2. Di nominare, contestualmente, l'Assessore alla Qualità Ambiente, Franco Nicoli Cristiani, in qualità di Commissario straordinario dell'ARPA sino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni - comprensivo dei termini per l'acquisizione del parere di cui all'art. 12, primo comma, l.r. n. 16/1999 - a decorrere dalla data del presente atto.

3. Di stabilire che contestualmente devono essere avviate le procedure per la ricostituzione dell'organo decaduto.

4. Di disporre la notifica ai soggetti interessati del presente atto e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR2001012]

[5.1.2]

D.P.G.R. 25 GENNAIO 2001 - N. 1671

Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, del Programma Integrato di Intervento finalizzato all'attuazione di interventi edilizi e infrastrutturali all'interno dell'area denominata «Portello» in comune di Milano

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Visto l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli Accordi di Programma»;

Vista la legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9 della citata legge regionale 9/99 che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urba-

nistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, la promozione da parte del sindaco della procedura dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota dell'11 dicembre 1998 con la quale il sindaco del comune di Milano ha promosso ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e degli artt. 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 l'avvio della procedura di Accordo di Programma;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 40544 del 23 dicembre 1998, con la quale la Regione Lombardia ha deliberato le modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma finalizzato all'attuazione di interventi edilizi ed infrastrutturali all'interno dell'area denominata Portello nel territorio del comune di Milano;

Atteso che nel corso dello svolgimento delle procedure di approvazione dell'Accordo di Programma, è entrata in vigore la legge regionale 12 aprile 1999 n. 9 introduttiva dell'istituto del «Programma Integrato di Intervento» la quale consente che, ricorrendone le condizioni di legge, gli Accordi di Programma *in itinere* possano essere ricondotti nell'ambito di tale strumento di programmazione e di pianificazione, secondo quanto espressamente indicato al punto 12 della circolare esplicativa della medesima legge regionale, approvata con d.g.r. n. 44161 del 9 luglio 1999;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 5 giugno 2000 con la quale il consiglio comunale di Milano, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/99, ha approvato il Documento di Inquadramento allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata di intervento sull'intero territorio comunale, in particolare individuando, tra gli obiettivi prioritari della programmazione integrata comunale, la realizzazione dei predetti interventi di riqualificazione urbana nell'ambito del «Progetto Portello»;

Visto il decreto n. 26134 del 25 ottobre 2000 «Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione in comune di Milano di interventi edilizi ed infrastrutturali previsti dall'Accordo di Programma - Progetto Portello - Autorità Proponente: comune di Milano - Pronuncia di Compatibilità Ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99», con la quale si è espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto in argomento, a condizione che si ottemperi al rispetto delle prescrizioni riportate nel medesimo decreto;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/2265 del 22 novembre 2000, con la quale la Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di Accordo finalizzato all'approvazione del Programma Integrato di Intervento avente ad oggetto l'attuazione di interventi edilizi e infrastrutturali all'interno dell'area denominata «Portello» in comune di Milano;

Rilevato, che in data 25 novembre 2000, il Presidente e l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, il sindaco e l'Assessore allo Sviluppo del Territorio e Arredo Urbano del comune di Milano, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma avente ad oggetto il Programma Integrato di Intervento finalizzato all'attuazione di interventi edilizi e infrastrutturali all'interno dell'area denominata «Portello» in comune di Milano;

Considerato che il consiglio comunale di Milano, con deliberazione n. 144 del 18 dicembre 2000, ha ratificato l'adesione del sindaco all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che nell'Accordo di Programma è stabilito che, a seguito della ratifica dell'adesione del sindaco del comune di Milano, l'Accordo sarebbe stato approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 con la quale l'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento attivati ai sensi della l.r. 9/99;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il presente provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste e tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e per gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, l'Accordo di Programma sottoscritto a Milano in data 25 novembre 2000 dal Presidente e dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, dal sindaco e dall'Assessore allo Sviluppo del Territorio e Arredo Urbano del comune di Milano, avente ad oggetto il Programma Integrato di Intervento finalizzato all'attuazione di interventi edilizi e infrastrutturali all'interno dell'area denominata «Portello» in comune di Milano, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto (*omissis*), dando contestualmente atto che i relativi allegati sono conservati in copia originale presso l'Unità Organizzativa Piani e Programma Urbanistici, Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

2. di disporre ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il presidente
l'assessore al Territorio e Urbanistica:
Alessandro Moneta

[BUR2001013]

[2.1.0]

D.P.G.R. 5 FEBBRAIO 2001 - N. 2386

Reiscrizione alla competenza dell'esercizio finanziario 2001 di economie di stanziamento nella parte spese, con vincolo di destinazione, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2000 ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78, e successive modifiche e integrazioni, e conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2001 - II Provvedimento

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'articolo 50 della legge regionale 34/78, e successive modifiche e integrazioni, in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;

Visto l'articolo unico della l.c.r. n. 10 del 20 dicembre 2000, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003, che autorizza la reiscrizione di fondi statali o dell'Unione Europea, con vincolo di destinazione specifica;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento nella parte spese, derivanti dall'esercizio 2000 e rilevate sui capitoli di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi pagamenti;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32 legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. Di reiscrivere al bilancio di previsione 2001 per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui all'allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prelevare dal capitolo 5.0.4.0.1.301/736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di lire 416.670.785.146 (pari a 215.192.501,64 euro);

3. Di trasmettere copia del presente atto, entro 10 giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, della l.r. 34/78.

Roberto Formigoni

— • —

ALLEGATO

ELENCO DELLE REISCRIZIONI SU CAPITOLI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

Capitolo	Anno di provenienza	Economie da reiscrivere		
			Lire	Euro
2.5.2.1.2.73/4436 – Contributi statali per interventi di formazione continua attraverso azioni formative aziendali	2000	Competenza	74.670.156.302	38.563.917,38
		Cassa	74.670.156.302	38.563.917,38
3.7.2.3.3.270/3823 – Impiego del finanziamento statale in conto capitale (mutuo con aziende e istituti di credito) per la manutenzione straordinaria e l'acquisto di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete	2000	Competenza	133.128.641.419	68.755.205,33
		Cassa	133.128.641.419	68.755.205,33
3.6.8.1.2.286/4436 – Impiego del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga	2000	Competenza	68.260.475.864	35.253.593,70
		Cassa	68.260.475.864	35.253.593,70
3.6.4.1.2.94/4887 – Impiego del fondo nazionale per le politiche migratorie	2000	Competenza	7.476.890.488	3.861.491,68
		Cassa	7.476.890.488	3.861.491,68
3.6.1.3.3.89/5038 – Contributi ad enti pubblici per la messa in sicurezza delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti	2000	Competenza	108.857.882.660	56.220.404,52
		Cassa	108.857.882.660	56.220.404,52
3.6.2.1.3.92/4802 – Contributi in capitale per la costruzione, la ristrutturazione e gli interventi di completamento della rete consultoriale	2000	Competenza	24.276.738.413	12.537.889,04
		Cassa	24.276.738.413	12.537.889,04
		Totali		
			Lire	Euro
		Competenza	416.670.785.146	215.192.501,64
		Cassa	416.670.785.146	215.192.501,64
			Lire	Euro
Prelievo dal capitolo 5.0.4.0.1.301/736 – «Fondo di riserva del bilancio di cassa»			416.670.785.146	215.192.501,64

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2001014]

[5.3.1]

D.G.R. 20 OTTOBRE 2000 – N. 7/1733**L.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche, art. 34 – Riconoscimento del parco locale di interesse sovracomunale di «Fortunago» nel comune di Fortunago (PV)****LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 34 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e succ. mod. «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», inerente la disciplina dei parchi locali di interesse sovracomunale;

Vista la l.r. 1/2000 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112» e successive modifiche, che all'art. 3, c. 58 delega alle province le competenze relative ai parchi locali di interesse sovracomunale, subordinando all'art. 5 l'effettivo passaggio delle funzioni all'adozione di uno o più decreti del direttore generale competente per materia, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

Accertato che tali previsti non sono stati ancora predisposti e la competenza relativa ai parchi locali è ancora in capo alla Regione;

Vista la circolare regionale, approvata con d.g.r. 21 maggio 1999, n. 43150, che fissa le procedure per la gestione, la pianificazione e il riconoscimento dei parchi locali di interesse sovracomunale;

Vista la nota ns. prot. 40786 del 7 luglio 2000, successivamente integrata con nota ns. prot. 43801 del 2 agosto 2000, con la quale il comune di Fortunago (PV) trasmette la documentazione richiesta dalla circolare di cui sopra;

Preso atto della delibera di consiglio comunale 5 giugno 2000, n. 17 «Richiesta alla Giunta regionale per il riconoscimento del parco locale di interesse sovracomunale», con la quale viene chiesto il riconoscimento del parco locale di interesse sovracomunale di «Fortunago»;

Preso atto che il comune di Fortunago (PV), con delibera di Consiglio comunale 5 giugno 2000, n. 16 «Presa d'atto senza osservazioni variante PRG a procedura semplificata ex l.r. n. 23/97. Approvazione», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 5 luglio 2000 ai sensi dell'art. 3 della l.r. 23 giugno 1997, n. 23 «Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio», ha perimetrato e istituito il parco locale di interesse sovracomunale sul proprio strumento urbanistico;

Verificato, tramite istruttoria tecnica (esame degli elaborati, sopralluoghi), che le aree per le quali il comune di Fortunago (PV) chiede il riconoscimento a parco locale di interesse sovracomunale possiedono i necessari requisiti naturalistici e paesaggistici;

Verificato pertanto che sussistono i presupposti tecnico-scientifici e normativi per il riconoscimento del parco locale di interesse sovracomunale di «Fortunago» nel comune di Fortunago (PV);

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della l. 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di riconoscere, recepite le premesse, il parco locale di interesse sovracomunale di «Fortunago», situato nel comune di Fortunago (PV), ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni, così come individuato nella allegata planimetria in scala 1:10.000, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2) di demandare a un successivo decreto del presidente della Giunta regionale le prescrizioni attinenti le modalità di pianificazione e gestione del parco, anche ai fini dell'ammissione al piano annuale dei contributi regionali di cui agli artt. 34, 40 e 41 della l.r. 86/1983;

3) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la presente deliberazione contestualmente al decreto di cui al punto 2).

Il segretario: Sala

[BUR2001015]

[5.3.1]

D.P.G.R. 5 DICEMBRE 2000 – N. 32036**L.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche, art. 34 – Modalità di pianificazione e di gestione del parco locale di interesse sovracomunale di «Fortunago»****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Vista la d.g.r. 20 ottobre 2000, n. 1733, che riconosce il parco locale di interesse sovracomunale di «Fortunago» nel comune di Fortunago (PV);

Visto l'art. 34 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e succ. mod. «Piano regionale delle aree regionali protette», che rimanda la definizione delle modalità di pianificazione e gestione dei parchi locali di interesse sovracomunale a un decreto del presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato;

Vista la l.r. 1/2000 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» e succ. mod., che delega alle province le competenze relative ai parchi locali di interesse sovracomunale; la data di passaggio delle funzioni è stabilita, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con uno o più decreti del direttore generale competente per materia;

Dato atto che nessuno degli atti previsti dalla l.r. 1/2000 di cui sopra è stato predisposto e che pertanto le competenze relative ai parchi locali sono ancora in capo alla Regione;

Vista la circolare regionale, approvata con d.g.r. 21 maggio 1999, n. 43150, che fissa le procedure per la gestione, la pianificazione e il riconoscimento dei parchi locali di interesse sovracomunale;

Ritenuto dunque di definire le modalità di pianificazione e gestione del parco in oggetto;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13392 concernente l'«Affidamento al dr. Franco Nicoli Cristiani dell'incarico di assessore alla qualità dell'ambiente»;

Dato atto che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della l. 15 maggio 1997, n. 127

Decreta

1) di approvare il seguente allegato «Modalità di pianificazione e di gestione del parco locale di interesse sovracomunale di «Fortunago»» formato da n. 3 fogli che costituisce parte integrante del presente decreto;

2) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente decreto.

p. il presidente
L'assessore alla qualità dell'ambiente:
Franco Nicoli Cristiani

———— • ————

ALLEGATO

Modalità di pianificazione e di gestione del parco locale di interesse sovracomunale di «Fortunago»

La redazione delle proposte di pianificazione ambientale e l'attività di gestione del parco locale di interesse sovracomunale di «Fortunago» sono assicurate dal comune di Fortunago (PV). Qualora il Parco dovesse essere ampliato ad altri comuni, tali attività saranno assicurate attraverso una convenzione fra i comuni interessati ovvero un Consorzio o una delle altre forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

La pianificazione urbanistica del Parco avviene tramite i consueti strumenti urbanistici.

PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

La pianificazione ambientale del Parco avviene tramite un Programma Pluriennale degli Interventi, riferito a un arco di tempo di almeno tre anni, adottato dal comune di Fortunago, previo parere tecnico della competente unità organizzativa della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Giunta regionale.

Esso dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti e dovrà contenere altresì l'indicazione di massima delle fonti di finanziamento.

In particolare, il Programma Pluriennale degli Interventi dovrà prevedere:

- 1) il rilievo delle emergenze geologiche (geomorfologiche, idrologiche, litologiche ecc.), biologiche (zoologiche, floristiche, vegetazionali ecc.), paesaggistiche e storiche, al fine di adottare appropriati strumenti di tutela e di orientare correttamente eventuali interventi di miglioramento ambientale;
- 2) il rilievo della rete idrica naturale e artificiale, con particolare riferimento alle sorgenti;
- 3) il rilievo della rete di viabilità a servizio dell'attività agricola;
- 4) l'identificazione della rete di viabilità a servizio della fruizione, con i relativi punti di sosta e/o osservazione, da realizzarsi solo con materiali e manufatti a basso impatto ambientale con particolare riguardo alle categorie di disabili;
- 5) le modalità per la conservazione e/o il recupero degli ambienti naturali e seminaturali esistenti;
- 6) la salvaguardia degli ambiti e del paesaggio agricolo tradizionale;
- 7) l'utilizzo di specie vegetali autoctone, con preferenza per i genotipi locali;
- 8) le azioni per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio rurale, storico e architettonico, comprensivo delle aree di pertinenza;
- 9) il recupero dal punto di vista ambientale, idrogeologico ed eventualmente ricreativo delle aree degradate o soggette a escavazione, tramite interventi di rinaturazione da effettuarsi in accordo con gli enti preposti;
- 10) la fruizione ricreativa, didattica e culturale;
- 11) la definizione di alcune aree per la sperimentazione funzionale dell'insegnamento scolastico;
- 12) il raccordo con le aree protette limitrofe attraverso la creazione e/o il mantenimento di corridoi ecologici e di percorsi di fruizione;
- 13) la riqualificazione e la riorganizzazione delle attrezzature sovracomunali esistenti con gli spazi verdi.

GESTIONE

L'ente gestore del Parco:

- 1) promuove lo studio, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente;
- 2) può avvalersi di un comitato tecnico-scientifico consultivo;
- 3) approva, previo accordo con le altre amministrazioni eventualmente interessate e previo parere consultivo del comitato di cui al punto 2), uno o più regolamenti del Parco, che tra le altre cose:
 - a) disciplinano i criteri e le modalità degli interventi di conservazione e ricostituzione della vegetazione (non solo forestale), favorendo la biodiversità, la diffusione delle specie autoctone e dei genotipi locali e, ove possibile, la conversione dei cedui semplici e composti in boschi di alto fusto;

b) definiscono gli appropriati strumenti di tutela delle emergenze naturalistiche;

c) disciplinano il transito dei mezzi motorizzati, prestando particolare attenzione ai mezzi di servizio e a quelli agricoli e forestali;

4) promuove forme di collaborazione con:

a) gli agricoltori, per mantenere o (re)introdurre le colture tradizionali e/o biologiche, fornendo un adeguato supporto tecnico ed, eventualmente, economico;

b) gli enti e i privati, anche tramite convenzioni, per favorire la fruizione pubblica delle aree attrezzate, valutando la priorità degli interventi e le relative previsioni di spesa;

c) i comuni limitrofi, per l'estensione territoriale del Parco;

5) attiva la vigilanza del territorio, avvalendosi anche, per le rispettive competenze, della vigilanza municipale e, previo accordo con la Comunità Montana Oltrepo Pavese, del servizio di vigilanza ecologica volontaria di cui alla l.r. 105/1980;

6) predispone le richieste annuali di contributo, redatte in conformità al Programma Pluriennale degli Interventi, corredate da un preventivo analitico delle spese previste e dall'indicazione di eventuali altre fonti di finanziamento.



Regione Lombardia

*Direzione Generale
Qualità dell'Ambiente*

Planimetria

Parco di Fortunago

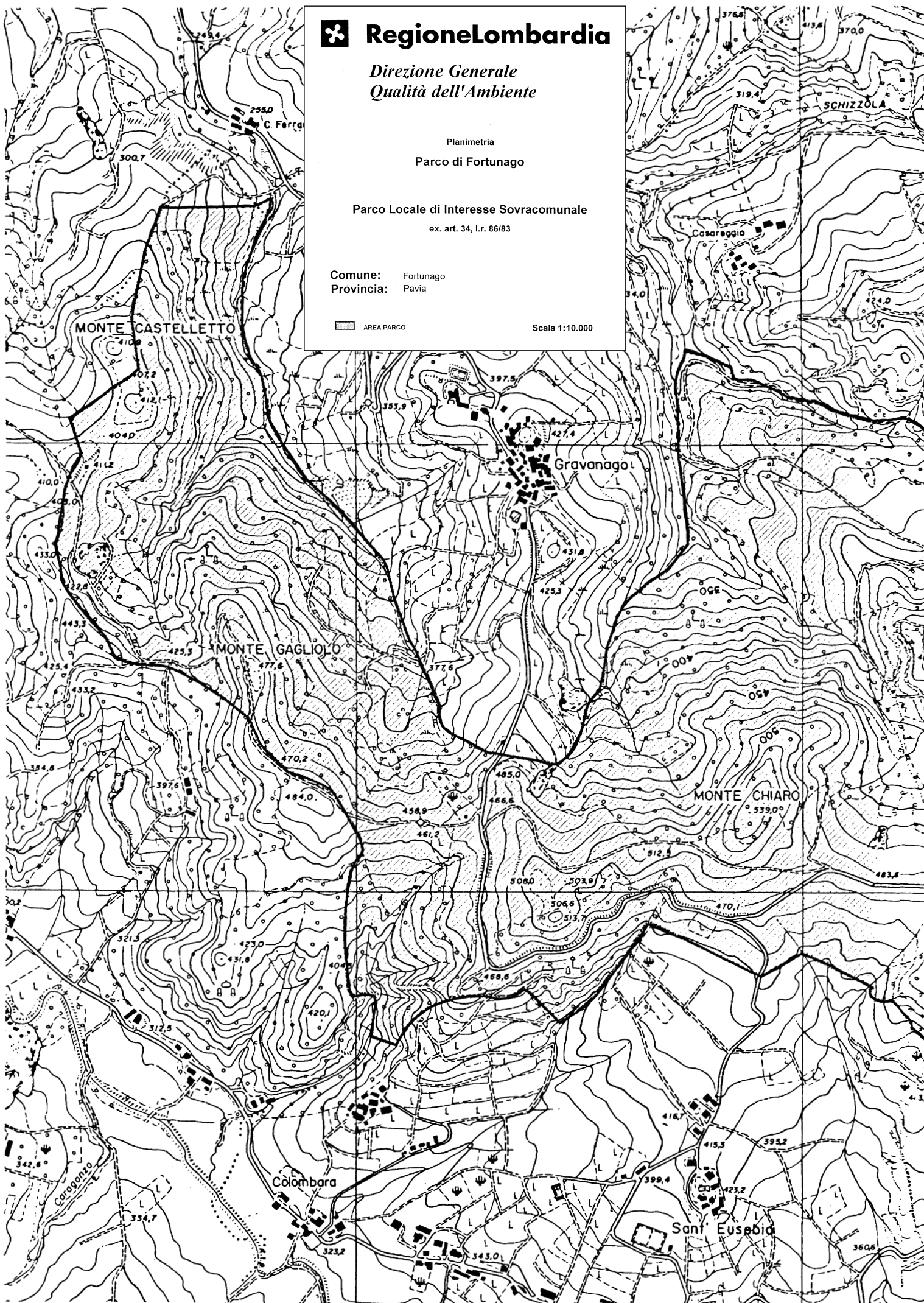
Parco Locale di Interesse Sovracomunale

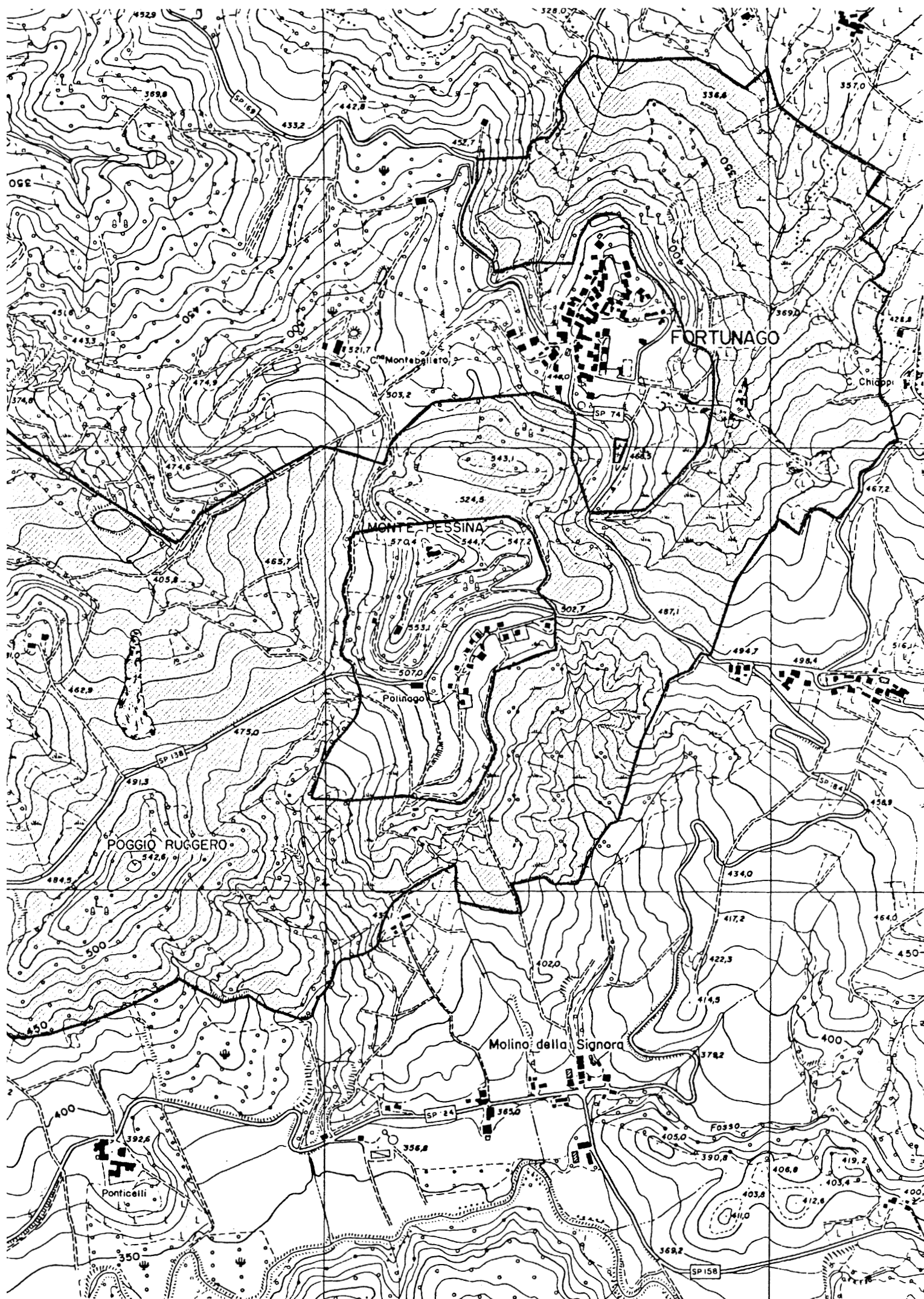
ex. art. 34, l.r. 86/83

Comune: Fortunago
Provincia: Pavia

 AREA PARCO

Scala 1:10.000





[BUR2001016]

[5.1.0]

D.G.R. I DICEMBRE 2000 - N. 7/2482

L.r. 6 agosto 1984, n. 39: «Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico». Integrazione al programma di intervento finanziario 2000

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 39/84, recante disposizioni in merito ad «Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico»;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2158 del 17 novembre 2000 con la quale è stato approvato il programma di intervento finanziario 2000, e sono stati finanziati gli interventi ricompresi nell'allegato B (comuni montani) e nell'allegato C (comuni non montani) alla citata deliberazione;

Verificato che a seguito di revoca e decadenza di contributi relativi ad interventi finanziati con il Programma di intervento finanziario 1999 della Legge Regionale n. 39/84, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 47406 del 29 dicembre 1999, si sono resi disponibili contributi per un importo pari a lire 598.565.120;

Considerato che con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 47406 del 29 dicembre 1999 si rinviava esplicitamente alla possibilità di finanziare ulteriori progetti a seguito di revocche e decadenze di contributi che fossero eventualmente intervenute successivamente;

Considerato altresì che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2178 del 17 novembre 2000 rinvia esplicitamente alla possibilità di utilizzare la graduatoria di cui all'allegato D della Deliberazione medesima, nel caso si rendessero disponibili contributi a seguito di rinunce o revocche;

Verificato che appare opportuno, considerato che non risultano allegati alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 47406 del 29 dicembre 1999 elenchi di progetti finanziabili ma non finanziati, procedere all'utilizzo dei fondi che si sono resi disponibili impegnandoli sul Programma di Intervento finanziario 2000 approvato con la sopracitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 2178 del 17 novembre 2000, provvedendo pertanto all'integrazione del Programma medesimo;

Ritenuto di ribadire, in relazione all'individuazione dei progetti finanziabili, i criteri contenuti nella relazione istruttoria svolta dal gruppo di lavoro incaricato per l'iniziativa e riportata nell'allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2178 del 17 novembre 2000;

Viste la l.r. n. 10/98 «Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/94» e la d.g.r. 20 novembre 1998 n. 6/39709 avente ad oggetto «Legge 31 gennaio 1994 n. 97 e l.r. 29 giugno 1998 n. 10 - individuazione dei comuni montani con meno di 1000 abitanti e dei centri abitati con meno di 500 abitanti compresi negli altri comuni montani»;

Considerato quindi di dover riservare una quota non inferiore al 30% delle risorse disponibili ai comuni montani, ai fini dell'individuazione delle priorità di finanziamento;

Ritenuto, in relazione alle diverse peculiarità territoriali di dover ripartire le risorse individuando graduatorie distinte per comuni montani e comuni non montani;

Ritenuto, altresì, di concedere contributi in misura pari al 40% dell'importo di progetto per gli interventi di enti pubblici e di parrocchie, nonché in misura pari al 20% per gli interventi di soggetti privati, e che per il soddisfacimento della quota delle risorse disponibili da riservare ai comuni montani, è stato necessario attribuire il contributo in misura pari al 40,2% dell'importo del progetto;

Considerato, ai fini di un'equa distribuzione delle risorse sul territorio e tra i soggetti richiedenti, di ritenere finanziabile una sola richiesta per soggetto richiedente o per opera oggetto di intervento qualora interessi lo stesso comune, e di utilizzare a tale fine la collocazione nella graduatoria di merito;

Verificato al riguardo che gli interventi proposti dai Comuni di Civate Camuno («acquisto torre medievale») e di Ozzero («restauro ex ghiacciaia del Palazzo Cagnola») pur collocandosi ai primi due posti della graduatoria dei progetti finanziabili (allegato D alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2178 del 17 novembre 2000) vengono esclusi dalla concessione del contributo poiché per i medesimi soggetti richiedenti è stato concesso un contributo per altro intervento (v. alle-

gati A e B alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2178 del 17 novembre 2000);

Ritenuto infine di stabilire che, a parità di punteggio totale, nella definizione dei progetti finanziabili si consideri prevalente il punteggio attribuito dalla Provincia nella valutazione dell'intervento;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla definizione dell'integrazione al programma 2000 di intervento finanziario dei contributi di cui alla legge regionale n. 39/84, come riportato nell'allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che l'allegato è parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di approvare la proposta di integrazione al Programma di intervento finanziario 2000 dei contributi di cui alla legge regionale n. 39/84, come riportato nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di prevedere il finanziamento degli interventi previsti per l'importo complessivo di L. 574.839.360 a valere sul capitolo 4.1.1.2/1486 «Contributi in capitale *una tantum* a Comuni, Province e soggetti proprietari degli immobili per la protezione e la valorizzazione del patrimonio d'interesse ambientale, architettonico, artistico ed archeologico», che presenta la necessaria disponibilità;

3. Di provvedere, con successivi atti, all'assunzione dei conseguenti impegni di spesa;

4. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

[illegible]

[BUR2001017]

[3.1.0]

D.G.R. 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3200**Assegnazione in via definitiva dei finanziamenti alle Aziende Sanitarie Locali per le attività socio-sanitarie integrate, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2000, n. 7/236 - Anno 2000**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di prendere atto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate per l'anno 2000 alle spese per le prestazioni socio-sanitarie integrate rese a favore di anziani, disabili, tossicodipendenti e per le prestazioni di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 della legge n. 833/78 rese dalle strutture accreditate a gestione indiretta, e per l'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) anche a gestione diretta è di L. 1.697 miliardi, confermando così la previsione di spesa di cui alla d.g.r. n. 7/236/2000;

2) di precisare che nella somma di cui al punto 1) sono comprese le spese per le prestazioni rese a favore dei pazienti anziani e disabili (fascia B) dimessi dagli ex ospedali psichiatrici ed inseriti in servizi socio-sanitari e socio-assistenziali;

3) di dare atto che con la d.g.r. n. 7/236/2000 era stata disposta una prima assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2000 ripartendo l'importo di 1.600 miliardi sulla base dell'attività consolidata nel 1999, rinviando a successivi provvedimenti ogni determinazione in merito alla residua quota di 33 miliardi;

4) di dare atto che l'ammontare complessivo delle risorse, al netto della riabilitazione psichiatrica destinate per l'anno 1999 alle attività socio-sanitarie a gestione indiretta per anziani, disabili, tossicodipendenti e per l'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) anche a gestione diretta, di cui alla d.g.r. n. 7/235/2000, era stato stimato in L. 1532.168.205.000 con contestuale ripartizione fra le Aziende Sanitarie Locali e successiva rettifica per le Aziende Sanitarie Locali della provincia di Brescia, come indicato alla colonna 1 della tabella A allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

5) di ripartire le ulteriori risorse per l'importo di L. 100.831.795.000 (differenza fra 1.633 miliardi e 1532.168.205.000) in ragione degli effetti di trascinamento degli accreditamenti delle variazioni tariffarie disposti nel

1999 nonché dei nuovi accreditamenti, delle variazioni dei posti e degli incrementi tariffari deliberati dalla Giunta regionale nel corso dell'esercizio 2000, sulla base dei livelli di utilizzo, da parte dei cittadini residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale, dei servizi per anziani e disabili, di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 della legge n. 833/78, e con i criteri specificati:

- scomposizione dell'importo di L. 100.831.795.000 in quote proporzionali agli incrementi di consumi di prestazioni erogate a favore dei propri assistiti in strutture ubicate all'interno del territorio dell'Azienda Sanitaria Locale, (colonna 2) ed agli incrementi di consumi di prestazioni erogate ai propri assistiti in strutture ubicate nel territorio di altre Aziende Sanitarie Locali (colonna 3) e contestuale ripartizione delle quote, così definite, fra le Aziende Sanitarie Locali;

- ricalcolo «teorico» dei finanziamenti per l'anno 2000, sulla base della popolazione iscritta al Servizio Sanitario ponderata per il 70% in proporzione alla popolazione ultrasessantacinquenne residente nel territorio di ciascuna Azienda Sanitaria Locale, per il 29,7% in proporzione alla popolazione totale e per lo 0,3% in proporzione ai residenti nei comuni ubicati al di sopra degli 800 metri di altitudine (colonna 5);

- calcolo dello scostamento tra la ripartizione teorica per quote capitarie ponderate e la ripartizione calcolata sui consumi tendenziali per l'anno 2000 (colonna 6);

- applicazione del correttivo già previsto dalla d.g.r. n. 6/40959/99 nella misura del 15% dello scostamento rispetto all'assegnazione dei finanziamenti per quote capitarie ponderate;

6) di assegnare quindi alle Aziende Sanitarie Locali in via definitiva per l'anno 2000 la somma complessiva di L. 1.697 miliardi ripartita secondo gli importi indicati alla colonna 12 della tabella A;

7) di confermare la ripartizione fra le Aziende Sanitarie Locali dell'importo preventivato di L. 64 miliardi, al netto delle tariffe già a carico del Fondo Sanitario, destinato alla copertura del costo dei ricoveri delle persone anziane e disabili (fascia B) dimesse dagli ex ospedali psichiatrici nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali (colonna 11), con riserva di ulteriori determinazioni da assumersi a seguito della consuntivazione della spesa effettiva sostenuta.

Il segretario: Sala

TABELLA A

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE ALLE ASL PER L'ANNO 2000 (L. 1.000)

ASL	Assegnazioni 1999 al netto riabilitazione psichiatrica	Maggiori oneri derivanti da increm. tariffari e variazioni di accredit.		Consumo tendenziale 2000	Riparto teorico dei fondi 2000 per quote capitarie	Scostamento tra ripartizione per quote capit. e consumo tendenz.	15% dello scostamento	Assegnazione 2000 al netto quota per dimessi da O.P.	Prima assegnazione 2000 al netto dimessi da O.P.	Assegnazione integrativa	Assegnazione per dimessi da O.P. al netto tariffe per posti accred.	Assegnazione definitiva 2000
		in servizi ubicati in ASL di resid.	in servizi ubicati in altre ASL									
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5) (4)	(7)=15% di (6)	(8)=(4)+(7)	(9)	(10)=(8) (9)	(11)	(12)=(9)+(10)+(11)
BG	144.948.294	6.770.025	310.386	152.028.705	158.111.801	6.083.096	912.465	152.941.170	151.898.096	1.043.074	4.375.014	157.316.184
BS	161.711.616	15.089.400	215.488	177.016.504	170.727.286	6.289.218	943.383	176.073.121	170.799.604	5.273.517	9.043.399	185.116.520
Valcam.	18.770.098	1.185.964	25.734	19.981.796	16.981.731	3.000.065	450.010	19.531.786	16.988.924	2.542.862	0	19.531.786
CO	85.360.050	7.303.366	414.817	93.078.233	95.620.005	2.541.772	381.266	93.459.499	89.821.381	3.638.118	12.281.410	105.740.909
CR	115.993.850	4.836.407	173.549	121.003.806	65.607.847	55.395.959	8.309.394	112.694.412	112.602.042	92.370	1.846.043	114.540.455
LC	55.211.325	3.092.743	233.492	58.537.560	54.620.592	3.916.968	587.545	57.950.015	57.034.806	915.209	0	57.950.015
LO	32.791.598	2.330.200	162.260	35.284.058	36.452.418	1.168.360	175.254	35.459.312	34.464.205	995.107	9.813.754	45.273.066
MN	77.238.011	5.413.506	212.713	82.864.230	76.084.526	6.779.704	1.016.956	81.847.274	79.740.902	2.106.372	4.205.663	86.052.937
MI	303.315.570	8.654.748	7.686.785	319.657.103	279.824.293	39.832.810	5.974.922	313.682.181	310.357.735	3.324.446	2.150.580	315.832.761
MI1	106.099.522	4.119.912	1.275.379	111.494.813	147.798.621	36.303.808	5.445.571	116.940.384	115.899.007	1.041.377	8.240.202	125.180.586
MI2	59.876.156	1.911.074	932.023	62.719.253	76.953.600	14.234.347	2.135.152	64.854.405	64.457.709	396.696	302.950	65.157.355
MI3	118.182.330	4.993.274	1.860.634	125.036.238	168.924.750	43.888.512	6.583.277	131.619.515	129.728.963	1.890.552	0	131.619.515
PV	105.353.617	8.152.960	174.352	113.680.929	106.283.433	7.397.496	1.109.624	112.571.305	109.135.482	3.435.823	2.517.599	115.088.904
SO	32.241.165	2.071.066	61.321	34.373.552	32.898.056	1.475.496	221.324	34.152.228	33.453.244	698.984	2.561.974	36.714.202
VA	115.075.003	10.790.699	377.518	126.243.220	146.111.041	19.867.821	2.980.173	129.223.393	123.617.900	5.605.493	6.661.412	135.884.805
LOMB.	1.532.168.205	86.715.344	14.116.451	1.633.000.000	1.633.000.000	0	0	1.633.000.000	1.600.000.000	33.000.000	64.000.000	1.697.000.000

[BUR2001018]

[5.3.0]

D.G.R. 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3235**Misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati e modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente - Applicazione delle sanzioni amministrative (artt. 22 e 54 del decreto legisla-****tivo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 22 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato e integrato dall'art. 6, comma 1, lett. a)

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, che, per la tutela quantitativa della risorsa idrica, prescrive che le regioni definiscano, sulla base delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico emanate dal Ministro dei Lavori Pubblici e dei criteri adottati dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino:

a) gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati;

b) gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente, per il loro successivo inoltro alla Regione e alle Autorità di bacino competenti;

Considerato che fino all'entrata in vigore del d.lgs. 152/1999, per i soggetti che al di fuori dei pubblici servizi provvedevano autonomamente all'approvvigionamento idrico viveva, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, l'obbligo di provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura delle acque prelevate e di farne denuncia ai competenti uffici delle Province, dei Consorzi e dei Comuni con periodicità non superiore all'anno, e che le modalità di presentazione della denuncia erano state definite con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1986, n. 15443;

Considerato altresì che fino all'entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, all'art. 42, comma 3, come modificato dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prescriveva che a cura e a spese dei concessionari delle derivazioni d'acqua pubbliche fossero installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi derivati e che i risultati delle misurazioni venissero trasmessi all'Autorità concedente;

Ritenuto essenziale, per la pianificazione del bilancio idrico e la redazione del piano di tutela delle acque previsto dall'art. 44 del d.lgs. 152/1999, garantire continuità nell'acquisizione dei dati sulle quantità d'acqua derivate;

Ritenuto conseguentemente, in attesa dell'emanazione dei criteri e delle linee guida di cui sopra da parte del Ministro dei Lavori Pubblici e dei Comitati delle Autorità di Bacino, di disciplinare in via provvisoria l'installazione dei misuratori di portata e di volume di acque pubbliche derivate, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui lo Stato ha conferito alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, fatte salve le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico che fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CEE sono rilasciate dallo Stato d'intesa con le regioni interessate;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che nel recepire la direttiva 96/1992/CE ha demandato all'emanazione di un successivo decreto legislativo il conferimento alle regioni della competenza al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, che pertanto in fase transitoria continuano ad essere rilasciate dallo Stato d'intesa con le regioni interessate;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia» che, in attuazione del d.lgs. 112/1998, delega tra l'altro alle Province le funzioni riguardanti il rilascio delle concessioni di piccole derivazioni ed attingimenti di acque pubbliche di cui al r.d. 1775/1933, stabilendo altresì che per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni, escluse quelle idroelettriche, la Regione si avvalga degli uffici tecnici delle Province e acquisisca il parere delle stesse;

Dato atto delle valutazioni espresse dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che al riguardo propone in via provvisoria di:

a) assoggettare tutti coloro che derivano acque pubbliche – esclusi i soggetti contemplati dall'art. 93 del r.d. 1775/1933, aventi facoltà di utilizzare liberamente per uso domestico le acque sotterranee del proprio fondo, i titolari di licenze di attingimento di cui all'art. 56 del r.d. 1775/1933 e le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per uso agricolo – all'obbligo di:

– installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati;

– trasmettere alla Provincia nel cui territorio è ubicata la derivazione la denuncia dei risultati delle misurazioni delle portate e dei volumi d'acqua derivati, da effettuarsi utilizzando le schede di cui all'allegato «A» alla presente deliberazione;

b) assoggettare, per motivi di continuità con le previgenti disposizioni, i soggetti contemplati dall'art. 93 del r.d. 1775/1933 e le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per uso agricolo, nonché i titolari di licenze di attingimento di cui all'art. 56 del r.d. 1775/1933, all'obbligo di presentare alla Provincia nel cui territorio è ubicata la derivazione la sola denuncia dei volumi d'acqua derivati;

c) vincolare i soggetti richiedenti una nuova concessione di derivazione di acque pubbliche, escluse le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per uso agricolo, ad installare, prima dell'attivazione del prelievo, idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati;

d) individuare, in via transitoria, quale periodo di riferimento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati l'anno solare, con l'obbligo di trasmettere le denunce di cui alle lettere a), secondo alinea, e b) alle Province entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

e) prevedere, in sede di prima applicazione, che il termine per la presentazione delle denunce di cui alle lettere a), secondo alinea, e b) relative all'anno 2000 sia fissato al 30 giugno 2001, e che l'eventuale presentazione secondo le modalità e i termini contemplati dalla d.g.r. 15443/1986 assolverà a tutti gli effetti gli obblighi di cui alle lettere a), secondo alinea, e b);

f) affidare alle Province il compito di inoltrare i dati delle denunce di cui ai precedenti punti a), secondo alinea, e b), alla Regione, alle Autorità di Bacino e, per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico, allo Stato quale Autorità concedente, secondo le modalità e nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento, in base alle linee guida ed ai criteri di cui all'art. 22 del d.lgs. 152/1999, così come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. 258/2000;

g) revocare la d.g.r. 15443/1986 concernente le «Modalità di presentazione delle denunce delle quantità di acqua prelevate da parte dei soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico (art. 7, l. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni)»;

Ritenuto di accogliere le proposte, come sopra riportate, del Dirigente dell'Unità Organizzativa;

Ritenuto di applicare le sanzioni previste dall'art. 54, comma 10-bis del d.lgs. 152/1999, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 258/2000, ai soggetti che violano le prescrizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) della proposta del Dirigente dell'Unità Organizzativa;

Preso atto che l'esercizio del controllo, accertamento ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) della richiamata proposta del Dirigente dell'Unità Organizzativa appartiene:

a) alle Province per quanto concerne le concessioni di piccole derivazioni e gli attingimenti di cui al r.d. 1775/1933, ad esse delegati ai sensi dell'art. 3, comma 111, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;

b) alla Regione per quanto concerne le concessioni di grandi derivazioni;

Considerata l'opportunità, relativamente alle grandi derivazioni di cui all'art. 3, comma 108, lettera f), della citata l.r. 1/2000 per il cui rilascio – escluse quelle di competenza dello Stato – è previsto che la Regione si avvalga degli uffici tecnici delle Province e acquisisca il parere delle stesse, di:

a) affidare alle Province le funzioni di controllo ed accertamento sull'ottemperanza alle prescrizioni di cui lettere a), b), c), d), e) della proposta del Dirigente dell'Unità Organizzativa;

b) conservare in capo alla Regione i successivi adempimenti per l'applicazione e irrogazione delle sanzioni;

Dato atto che il 13 dicembre 2000 si è tenuto presso gli Uffici regionali un incontro tecnico con i rappresentanti delle Province per recepirne le osservazioni;

Ritenuto indispensabile assicurare la più ampia diffusione del presente provvedimento per assicurarne la conoscenza e agevolare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi del comma 32 dell'art. 17 della l. 15 maggio 1997, n. 127;

all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

richiamate le motivazioni e le conseguenti proposte e valutazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1) di assoggettare tutti coloro che derivano acque pubbliche – esclusi i soggetti contemplati dall'art. 93 del r.d. 1775/1933, aventi facoltà di utilizzare liberamente per uso domestico le acque sotterranee del proprio fondo, i titolari di licenze di attingimento di cui all'art. 56 del r.d. 1775/1933 e le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per uso agricolo – all'obbligo di:

- installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati;
- trasmettere alla Provincia nel cui territorio è ubicata la derivazione la denuncia dei risultati delle misurazioni delle portate e dei volumi d'acqua derivati, da effettuarsi utilizzando le schede di cui all'allegato «A», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di assoggettare, per motivi di continuità con le previgenti disposizioni, i soggetti contemplati dall'art. 93 del r.d. 1775/1933 e le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per uso agricolo, nonché i titolari di licenze di attingimento di cui all'art. 56 del r.d. 1775/1933, all'obbligo di presentare alla Provincia nel cui territorio è ubicata la derivazione la sola denuncia dei volumi d'acqua derivati;

3) di obbligare i soggetti richiedenti una nuova concessione di derivazione di acque pubbliche, escluse le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per uso agricolo, ad installare, prima dell'attivazione del prelievo, idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati;

4) di individuare, in via transitoria, quale periodo di riferimento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati l'anno solare, con l'obbligo di trasmettere le denunce di cui alle lettere a), secondo alinea, e b) alle Province entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

5) di fissare, in sede di prima applicazione, la data del 30 giugno 2001 quale termine per la presentazione delle denunce di cui ai punti 1), secondo alinea, e 2) relative all'anno 2000, e di stabilire altresì che l'eventuale presentazione di tali denunce secondo le modalità e i termini contemplati dalla d.g.r. 15443/1986 assolve a tutti gli effetti gli obblighi di cui ai punti 1), secondo alinea, e 2);

6) di revocare la d.g.r. 15443/1986 concernente le «Modalità di presentazione delle denunce delle quantità di acqua prelevate da parte dei soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico (art. 7, legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni)»;

7) di applicare le sanzioni ai soggetti che violano le disposizioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 54, comma 10-bis, del d.lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 258/2000;

8) di dare atto che l'esercizio del controllo, accertamento ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) appartiene alle Province per quanto concerne le concessioni di piccole derivazioni e gli attingimenti di cui al r.d. 1775/1933, ad esse delegati ai sensi dell'art. 3, comma 111, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;

9) di attribuire alle Province le funzioni del controllo ed accertamento sulla violazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) inerenti le grandi derivazioni, mantenendo in capo alla Regione il successivo iter procedurale per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 54, comma 10-bis del d.lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 258/2000;

10) di disporre che le Province inoltrino i dati delle denunce di cui ai punti 1), secondo alinea, e 2), alla Regione, alle Autorità di Bacino e, per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico, allo Stato quale Autorità concedente, secondo le modalità e nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento, che verrà emanato in base alle linee guida ed ai criteri di cui all'art. 22 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258;

11) di assicurare la più ampia conoscenza del presente provvedimento, per agevolare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, mediante:

- affidamento alla rete degli uffici relazioni con il pubblico – Spazio Regione – del compito di provvedere alla sua diffusione presso le Province ed i Comuni lombardi;
- comunicazione alle Camere di commercio e alle associazioni di categoria interessate;
- pubblicazione su quotidiani nazionali e locali a maggior diffusione sul territorio;

12) di pubblicare il presente atto e l'allegato «A» sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il segretario: Sala

ALLEGATO «A»

TRASMISSIONE ANNUALE DEI RISULTATI DELLE MISURAZIONI DELLE PORTATE E DEI VOLUMI D'ACQUA PUBBLICA DERIVATI ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258

Elenco dei dati da comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini delle denunce di cui alla deliberazione della Giunta regionale¹

TITOLARE DELLA DERIVAZIONE

Denominazione:
Ragione Sociale:
Cod. fisc./Part. IVA:
Sede (Comune):
CAP: Prov.
Indirizzo: Tel.

Legale rappresentante:
nato a: Prov. il:

NOTIZIE SULLA STRUTTURA IN CUI SI UTILIZZA L'ACQUA DERIVATA

Ubicazione

Comune: Cap.: Prov.
Indirizzo: tel.
Responsabile del servizio di approvvigionamento idrico:

Tipo di insediamento:
☐ civile ☐ produttivo

Attività svolta
Codice ISTAT di classificazione dell'attività²

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE

Derivazione da:
☐ Pozzi n.
☐ Sorgenti n.
☐ Corpi idrici superficiali - prese n.

(Per ogni pozzo, sorgente, presa da corpo idrico superficiale compilare le schede A, B o C di interesse)

Utilizzazione delle acque derivate:

☐ Irrigazione
☐ Consumo umano

¹ Le schede vanno compilate in ogni loro parte, riportando i dati richiesti e barrando le caselle interessate. I dati contenuti nelle sezioni riquadrate vanno comunque riportati, in occasione di ogni denuncia annuale, mentre i rimanenti vanno riportati solo in caso di variazione rispetto alla denuncia dell'anno precedente.

² V. tabelle «Classificazione delle attività economiche - Metodi e Norme - Serie C - n. 1 edizione 1991 - ISTAT».

- ☐ Industriale
☐ Piscicoltura, irrigazione verde pubblico e attrezzature sportive
☐ Idroelettrico
☐ Igienico ed assimilati, altri usi

Concessione in Atto

Concessione rilasciata il:

Estremi della concessione:

Data di scadenza:

Autorità concedente:

☐ Ministero LL.PP. ☐ Regione ☐ Provincia

Portata complessiva concessa:

Media [l/s]: Massima [l/s]:

Concessione/Rinnovo in istruttoria

Domanda o autodenuncia presentata il:

Estremi della domanda:

Autorità concedente:

☐ Ministero LL.PP. ☐ Regione ☐ Provincia

Portata complessiva richiesta:

Media [l/s]: Massima [l/s]:

Licenza di attingimento (art. 56 del r.d. 1775/1933)

Licenza rilasciata il:

Estremi della licenza:

Durata attingimento:

Ente autorizzatorio:

☐ Regione ☐ Provincia

Portata complessiva autorizzata:

Media [l/s]: Massima [l/s]:

Uso domestico (art. 93 del r.d. 1775/1933)Luogo e data di presentazione
..... liTimbro e firma del proprietario
o del legale rappresentante
.....

SCHEDA A

DATI RELATIVI ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DA POZZOPOZZO N.³

Codice pozzo (ove esistente):

Dati catastali del terreno su cui è installato il pozzo:

- Comune
- Provincia
- partita catastale n.
- foglio n.
- mappale n.

Coordinate geografiche del pozzo (Gauss-Boaga):

Quota del piano di campagna (m s.l.m.):

Quota di riferimento bocca pozzo:

Data escavazione pozzo:

Estremi autorizzazione all'escavazione:

Diametro del pozzo mm

Colonna n.⁴

Profondità filtri (con riferimento alla quota della bocca del pozzo)

filtro n. da m a m

filtro n. da m a m

Caratteristiche di targa della pompa installata

- Tipo - Prevalenza m

- Potenza HP - Portata l/s

³ Compilare una scheda per ciascuno dei pozzi da cui si deriva acqua pubblica.⁴ Nel caso di pozzi con colonne separate che prelevano da falde differenti, i dati che seguono devono essere riportati per ogni colonna di emungimento.**VOLUME DI ACQUA PRELEVATO NEL CORSO DELL'ANNO**

mc

☐ stimato ☐ misurato da strumento

Anno di installazione dello strumento di misura delle quantità di acqua prelevate:

Tipologia dello strumento:

Modalità di scarico delle acque dopo l'uso

☐ scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo☐ scarico in corpo d'acqua superficiale☐ scarico in fognatura

SCHEDA B

DATI RELATIVI ALL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO DA SORGENTESORGENTE N.⁵

Denominazione della sorgente:

Dati catastali del terreno su cui è ubicata la sorgente:

- Comune
- Provincia
- partita catastale n.
- foglio n.
- mappale n.

Coordinate geografiche della sorgente (Gauss-Boaga):

Quota della sorgente (m s.l.m.):

Bacino idrografico di appartenenza:

VOLUME DI ACQUA PRELEVATO NEL CORSO DELL'ANNO

mc

☐ stimato ☐ misurato da strumento

Anno di installazione dello strumento di misura delle quantità di acqua prelevate:

Tipologia dello strumento:

Modalità di scarico delle acque dopo l'uso

☐ scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo☐ scarico in corpo d'acqua superficiale☐ scarico in fognatura

SCHEDA C

DATI RELATIVI ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DA CORPO IDRICO SUPERFICIALEPRESA N.⁶☐ Fiume/torrente☐ Lago

Denominazione:

Ubicazione della presa:

- Comune
- Provincia
- Località:
- Quota (m s.l.m.):

Coordinate geografiche del pozzo (Gauss-Boaga):

Bacino idrografico di appartenenza

Pre prese da lago:

- Distanza dall'incile m

- Distanza dalla costa m

- Profondità della presa dal pelo libero m

⁵ Compilare una scheda per ciascuna delle sorgenti da cui si deriva acqua pubblica.⁶ Compilare una scheda per ciascuna delle prese da cui si deriva acqua pubblica.

VOLUME DI ACQUA PRELEVATO NEL CORSO DELL'ANNO

mc

☐ stimato ☐ misurato da strumento

Anno di installazione dello strumento di misura delle quantità di acqua prelevate:

Tipologia dello strumento:

Modalità di scarico delle acque dopo l'uso☐ scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo☐ scarico in corpo d'acqua superficiale☐ scarico in fognatura

[BUR2001019]

[5.1.0]

D.G.R. 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3249**Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione di «Villa Marescalchi» e della piazza in frazione S. Giovanni localizzate in comune di Bellagio (CO)****LA GIUNTA REGIONALE**

Omissis

Delibera

1) di partecipare alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal sindaco di Bellagio (CO) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento relativo alla riqualificazione di «Villa Marescalchi» e della piazza in frazione S. Giovanni;

2) di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione preparatoria ed istruttoria necessaria alla stipula all'Accordo di Programma è assunto dal comune di Bellagio (CO);

3) di prendere atto che il comune di Bellagio (CO) ha individuato la Regione quale soggetto interessato all'Accordo;

4) di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.r.l. n. 24377 del 9 ottobre 2000 richiamato in premessa, che l'assessore regionale al territorio ed urbanistica rappresenta la Regione nella Conferenza dei rappresentanti di cui al punto 1), è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo stesso ai sensi all'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed è delegato nel procedimento dell'Accordo di Programma, allo svolgimento degli adempimenti di competenza del presidente della Giunta regionale e alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 3 della medesima legge regionale 15 maggio 1993 n. 14.

Il segretario: Sala

[BUR20010110]

[3.1.0]

D.G.R. 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3261**Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «San Pietro», con sede in Monza (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2000****LA GIUNTA REGIONALE**

Omissis

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale «San Pietro» con sede in Monza (MI), gestita dalla Coop. sociale a r.l. «La Meridiana due», per n. 140 posti letto per ospiti non autosufficienti totali alla tariffa di L. 70.000 gg. per ospite, sulla base delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale;

2) di stabilire che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente e che, entro i successivi 90 gg. dalla data di accreditamento, l'ASL di Milano 3 dovrà provvedere alla verifica della permanenza dei requisiti gestionali di accreditamento, sulla base dell'effettuazione di apposita visita ispettiva svolta dalla competente équipe di vigilanza;

3) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale, l'ente gestore è tenuto ad applicare agli ospiti rette al netto dei finanziamenti qui riconosciuti;

4) di stabilire inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A delle dd.g.r. n. 33924 del 29 dicembre 1997 e n. 37709 del 24 luglio 1998;

5) che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse, in sede di compensazione infraregionale;

6) che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) che al maggior onere a carico della Azienda Sanitaria Locale di Milano 3, derivante dal presente accreditamento, si farà fronte mediante la ridefinizione delle assegnazioni alla stessa spettanti tenuto conto anche della manovra di riequilibrio dei consumi praticata dal 1999;

8) di dare atto che gli oneri per l'attuazione del presente provvedimento sono ricompresi nelle previsioni di cui alla d.g.r. n. 47332 del 22 dicembre 1999;

9) di disporre per la comunicazione del presente atto all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

10) di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010111]

[3.1.0]

D.G.R. 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3262**Modifica dell'accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Casa di Riposo G. Besana - Pio Ricovero Vecchi», con sede in Meda (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2000****LA GIUNTA REGIONALE**

Omissis

Delibera

1) di modificare, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, l'accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Casa di Riposo G. Besana - Pio Ricovero Vecchi» con sede in Meda (MI), avente natura giuridica di IPAB, per ulteriori 10 posti letto per ospiti non autosufficienti totali alla tariffa di L. 70.000 gg. per ospite, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Milano 3;

2) di disporre che, entro i successivi 90 gg. dalla data di modifica dell'accreditamento, l'ASL di Milano 3 dovrà provvedere alla verifica della permanenza dei requisiti gestionali di accreditamento, sulla base dell'effettuazione di apposita visita ispettiva svolta dalla competente équipe di vigilanza;

3) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale le rette a carico degli ulteriori 10 ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto delle tariffe qui riconosciute. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A delle dd.g.r. n. 33924 del 29 dicembre 1997 e n. 37709 del 24 luglio 1998;

5) che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse, in sede di compensazione infraregionale;

6) che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data esecutività

del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) che al maggior onere a carico della Azienda Sanitaria Locale di Milano 3, derivante dalla presente modifica di accreditamento, si farà fronte mediante la ridefinizione delle assegnazioni alla stessa spettanti tenuto conto anche della manovra di riequilibrio dei consumi praticata dal 1999;

8) di dare atto che gli oneri per l'attuazione del presente provvedimento sono ricompresi nelle previsioni di cui alla d.g.r. n. 47332 del 22 dicembre 1999;

9) di disporre per la comunicazione del presente atto all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

10) di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20010112]

[3.1.0]

D.G.R. 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3263

Integrazione alla d.g.r. 11 dicembre 2000 n. 7/2595 recante: l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»: approvazione Piani di attuazione art. 4 commi 2, 10, 11 e 12, assegnazione quote del fondo 2000 spettanti alle Aziende Sanitarie Locali e al comune di Milano e definizione criteri di assegnazione contributi regionali

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;

Richiamata la d.g.r. dell'11 dicembre 2000, n. 7/2595, recante «l.r. 6 dicembre 1999, n. 23, Politiche regionali per la famiglia: approvazione Piani di attuazione art. 4, commi 2, 10, 11 e 12, assegnazione quote del fondo 2000 spettanti alle Aziende Sanitarie Locali e al comune di Milano e definizione criteri di assegnazione contributi regionali»;

Richiamati nello specifico i seguenti allegati alla suindicata d.g.r.:

- *allegato A* «Criteri di assegnazione contributi regionali ai progetti idonei finanziati e non finanziati attuativi dell'art. 4, commi 2, 10, 11 e 12, l.r. n. 23/99 «Politiche regionali per la famiglia»»;
- *allegato B* «Quote di riparto finanziario delle assegnazioni alle A.S.L. e al comune per l'attuazione dell'art. 4, commi 2, 10, 11 e 12, l.r. n. 23/99 Politiche regionali per la famiglia - Fondo 2000», che fa parte integrante e sostanziale della suindicata d.g.r. dell'11 dicembre 2000, n. 7/2595;

Vista la comunicazione dell'11 dicembre 2000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di Milano con la quale si è resa edotta la Regione Lombardia circa la decisione di tale Ente di erogare contributi nell'ambito dei propri programmi di intervento in favore di progetti relativi ai Nidi famiglia nonché delle iniziative innovative afferenti l'ambito d'intervento «Accudimento a domicilio di bambini in età 0-3 anni»;

Preso atto che la quota del cofinanziamento di che trattasi da parte della Fondazione COFINPLO ammonta alla somma complessiva di L. 2.539.518.020;

Dato atto che la suddetta quota di cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di Milano finisce, di fatto, per integrare il contributo regionale proposto dalle A.S.L. e dal Comune di Milano in modo tale che i soggetti giuridici elencati nell'Allegato n. 1 «Progetti relativi ai Nidi Famiglia ed iniziative innovative e sperimentali dell'ambito Accudimento a domicilio bambini in età 0-3 anni», che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, possano beneficiare di un contributo complessivo pari all'80% del costo di ciascun progetto, al netto di cofinanziamenti pubblici e/o di sponsor;

Vista la delibera della Giunta Comunale di Milano n. Reg. 3382 del 6 dicembre 2000 recante «Integrazione graduatoria progetti legge regionale n. 23/99 ex art. 4, commi 2, 10, 11 e 12», pervenuta con nota dell'11 dicembre 2000, protocollo Regione Lombardia 11 dicembre 2000 - n. G1 2000 - 0024152;

Considerato che i n. 7 progetti idonei relativi alla «graduatoria suppletiva», approvata con la delibera della Giunta Comunale di Milano di cui sopra, si caratterizzano come segue

rispetto alle precedenti graduatorie dei progetti idonei e non idonei:

- a) rivalutazione di n. 4 progetti precedentemente valutati come non idonei;
- b) rivalutazione del punteggio di n. 2 progetti precedentemente valutati come idonei e non finanziati;
- c) riproposizione del medesimo progetto presentato dall'associazione A.I.A.T.E.L. di Milano, sinteticamente intitolato «Centro-servizi-persona-famiglia», già inserito nella precedente graduatoria degli idonei e come tale facente parte dei progetti che beneficiano del suindicato intervento della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di Milano;

Valutata la necessità di segnalare che il Comune di Milano con la delibera della Giunta Comunale del 6 dicembre 2000 n. Reg. 3382 non ha provveduto a correggere e/o integrare il precedente atto deliberativo del 31 agosto 2000 n. Reg. 2263 rispetto ai seguenti punti:

1) *quota complessiva di contributo regionale proposto di entità superiore al budget economico-finanziario assegnato dalla Regione Lombardia;*

2) *mancato inserimento nell'elenco dei progetti non ammissibili alla valutazione di merito dei progetti presentati dai soggetti giuridici che non sono in possesso del requisito di «iscrizione» o eventuale «richiesta di iscrizione» ai competenti Registri della Regione Lombardia e precisamente:*

- Fondazione Aquilone Onlus di via Acerbi, 39 - Milano - che ha presentato il progetto «Pegaso»;
- Associazione Socrate di v.le Lombardia, 25 - Milano - che ha presentato i n. 4 progetti:
 - «Mediatore penale»
 - «La banca delle famiglie»
 - «Impresa e infanzia»;
 - «Mediatore familiare»;
- Coop. di Solidarietà La Cordata di via Burigozzo, 11 - Milano - che ha presentato il progetto «Sportello per la famiglia»;

3) *mancata indicazione nella graduatoria dei progetti non idonei della motivazione sintetica di tale valutazione riferita ai singoli progetti, in conformità al dispositivo del punto 4. del decreto della Regione Lombardia del 6 aprile 2000 n. 8840 nonché dell'allegato n. 6 al medesimo provvedimento;*

Considerato che l'intervento finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di Milano nonché la delibera della Giunta Comunale di Milano n. Reg. 3382 del 6 dicembre 2000 comportano quanto di seguito declinato:

- attuale impossibilità di integrare l'elenco di cui all'Allegato n. 1 «Progetti relativi ai Nidi Famiglia ed iniziative innovative e sperimentali dell'ambito Accudimento a domicilio bambini in età 0-3 anni», che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con i progetti idonei della «graduatoria suppletiva» del Comune di Milano, stante l'inderogabile definizione finanziaria dei contributi che la Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di Milano ha deliberato di assegnare;

- necessità di adeguamento e relative integrazioni alla suindicata d.g.r. dell'11 dicembre 2000, n. 7/2595 in conformità agli eventi sopra descritti;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Stabilito di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) di accogliere favorevolmente la comunicazione della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di Milano in merito alla decisione di:

- erogare contributi, nell'ambito dei propri programmi di intervento, in favore di progetti relativi ai Nidi famiglia nonché alle iniziative innovative afferenti l'ambito d'intervento «Accudimento a domicilio di bambini in età 0-3 anni»;
- di aver quantificato in L. 2.539.518.020 la quota di tale finanziamento che integra il contributo regionale proposto dalle A.S.L. e dal Comune di Milano in modo tale

che i soggetti giuridici di cui al suindicato Allegato n. 1 possano beneficiare di un contributo complessivo pari all'80% del costo di ciascun progetto, al netto di cofinanziamenti pubblici e/o di sponsor;

2) di prendere atto della «graduatoria suppletiva» approvata con la delibera della Giunta Comunale di Milano del 6 dicembre 2000 n. Reg. 3382 recante: «Integrazione graduatoria progetti legge regionale n. 23/1999 ex art. 4, commi 2, 10, 11 e 12»;

3) di invitare il Comune di Milano, in riferimento alla delibera della Giunta Comunale del 31 agosto 2000 n. Reg. 2263, a provvedere alle correzioni ed integrazioni esplicitate in premessa per la completa definizione del Piano attuativo dell'art. 4, commi 2, 10, 11 e 12, l.r. n. 23/99 nonché a trasmettere copia del relativo atto amministrativo alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

4) di confermare le quote di riparto finanziario assegnate alle Aziende Sanitarie Locali e al Comune di Milano in base all'allegato B alla precedente d.g.r. 11 dicembre 2000 n. 7/2595;

5) di integrare i criteri di cui all'allegato A alla precedente d.g.r. 11 dicembre 2000 n. 7/2595, come di seguito declinato:

- la ridefinizione del costo complessivo del singolo progetto presentato è consentita esclusivamente nel caso in cui non siano erogate quote preventive di cofinanziamento, pubblico e/o privato. Tale ridefinizione dovrà essere commisurata alla relativa somma di cofinanziamento non corrisposta;
- nel caso di assegnazione dei contributi regionali a progetti presentati da soggetti giuridici con domanda in corso di esame istruttorio per l'eventuale iscrizione ai sotto indicati Registri Regionali, il requisito di tale iscrizione deve essere posseduto all'atto della sottoscrizione del contratto/convenzione, stipulati tra le parti interessate ai fini della formalizzazione del rapporto Pubblico/Privato-Sociale per la realizzazione del progetto nonché dell'erogazione della quota di competenza agli aventi diritto:
 - *Registri Regione Lombardia:* Volontariato - l.r. n. 22/93; Associazionismo - l.r. n. 28/96; Cooperative Sociali - l.r. n. 16/93; Associazioni di solidarietà familiare - l.r. n. 23/99;

□ ricorrendo i casi di seguito elencati e in situazione di sottoutilizzo a qualsiasi altro titolo della quota del suddetto riparto finanziario assegnata a ciascuna Azienda Sanitaria Locale e al Comune di Milano, le relative somme avanzate restano assegnate quale anticipazione sulla quota di riparto del fondo 2001, finalizzato al rifinanziamento di progetti attuativi dell'art. 4, l.r. n. 23/99:

- mancato avvio del progetto entro tre mesi dall'erogazione del 50% del contributo;
- qualora l'attuazione del progetto risulti essere in grave difformità rispetto a quanto previsto dal medesimo;

6) di ribadire, in conformità al punto 15. del decreto del 6 aprile 2000 n. 8840 sopra richiamato, che:

- è assegnata a ciascuna Azienda Sanitaria Locale e al Comune di Milano l'attività di verifica intermedia e finale di regolare rendicontazione contabile delle spese sostenute per la realizzazione di tutti i progetti in questione, ivi compresi quelli che beneficiano del contributo a carico della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di Milano ed elencati nell'Allegato n. 1 «Progetti relativi ai Nidi Famiglia ed iniziative innovative e sperimentali dell'ambito Accudimento a domicilio bambini in età 0-3 anni», che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di tale verifica di rendicontazione contabile, riferita alla quota di spesa complessivamente sostenuta, risponde il responsabile dell'Azienda Sanitaria Locale individuato con decreto del Direttore Generale, che certifica anche alla Regione le avvenute verifiche intermedie e finali;

7) di dare mandato al Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di fornire successivamente alle Aziende Sanitarie Locali ed al Comune di Milano i dati finanziari sui singoli progetti idonei, attuativi dell'art. 4, commi 2, 10, 11 e 12, l.r. n. 23/99, elaborati da Lombardia Informatica con gli adeguamenti nonché integrazioni di cui alla presente deliberazione;

8) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO N. 1

TABELLA 2

Riparto finanziario dei Contributi Regionali ai Progetti Idonei Finanziati e non Finanziati nelle proposte Asl/Comune di Milano dei Piani di Attuazione dell'art. 4, commi 2, 10, 11 e 12, l.r. n. 23/99 «Politiche Regionali per la famiglia»

***Progetti relativi ai Nidi Famiglia ed iniziative innovative sperimentali dell'ambito
«Accudimento a domicilio bambini in età 0-3 anni»***

A.S.L. CITTÀ DI MILANO

Ente	Titolo Progetto	Costo Progetto	CoFinanz. Comuni	CoFinanz. Sponsor	Costo Netto	Contributo Proposto ASL/Comune MI V.A. (A)	Contributo Proposto ASL/Comune MI % su Costo Netto	Quota Integrativa per finanziamento 80% (B)	% Contributo su costo netto
A.I.A.T.E.L. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ANIMATORI TEMPO LIBERO - MILANO	Centro Servizi - persona - famiglia: Centro di quartiere per la fornitura di servizi e prodotti immat.	132.000.000	0	22.000.000	110.000.000	0	0,00	88.000.000	80,00
ASSOCIAZIONE L'IMPRONTA - MILANO	FATA TURCHINA	103.508.600	20.701.720	0	82.806.880	0	0,00	66.245.504	80,00
ASSOCIAZIONE PUNTO DI INCONTRO - MILANO	A diventare grandi si comincia da piccoli: gestione di spazi comuni per i bambini delle famiglie ass	150.749.680	0	0	150.749.680	65.731.000	43,60	54.868.744	80,00
C.A.V. - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA MANGIAGALLI - MILANO	MESSAGGIO & MESSAGGIO COL NEONATO	123.600.000	0	10.000.000	113.600.000	0	0,00	90.880.000	80,00
SINDACATO DELLE FAMIGLIE - MILANO	Reti di nidi Famiglia (Milano Quinto Romano: S. Teresina del Bambin Gesù; Marcellino)	177.685.165	0	0	177.685.165	73.536.000	41,39	68.612.132	80,00
Totale A.S.L. CITTÀ DI MILANO	5	687.543.445	20.701.720	32.000.000	634.841.725	139.267.000	21,94	368.606.380	80,00

A.S.L. PROVINCIA DI BERGAMO

<i>Ente</i>	<i>Titolo Progetto</i>	<i>Costo Progetto</i>	<i>CoFinanz. Comuni</i>	<i>CoFinanz. Sponsor</i>	<i>Costo Netto</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI V.A. (A)</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI % su Costo Netto</i>	<i>Quota Integrativa per finanziamento 80% (B)</i>	<i>% Contributo su costo netto</i>
ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ – MONTE CREMASCO	NIDO FAMIGLIA	58.600.000	0	10.000.000	48.600.000	13.068.000	26,89	25.812.000	80,00
ASSOCIAZIONE SPAZIO GIOCHI E FANTASIA – BERGAMO	Spazio giochi e fantasia	98.450.000	0	0	98.450.000	26.463.360	26,88	52.296.640	80,00
Capovoltta Cooperativa Sociale – TORRE BOLDONE	Le tane dei cuccioli	227.684.000	45.536.800	0	182.147.200	118.860.096	65,25	26.857.664	80,00
CONSORZIO SOL.CO BERGAMO SOLIDARIETÀ COOPERAZIONE – TORRE BOLDONE	Mary Poppins	208.210.000	0	0	208.210.000	66.202.400	31,80	100.365.600	80,00
COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE – ALBINO	A misura di bambino	67.304.000	0	0	67.304.000	25.360.147	37,68	28.483.053	80,00
Cooperativa sociale Orion – BERGAMO	Nonsolonido	81.596.320	16.319.264	0	65.277.056	23.565.017	36,10	28.656.628	80,00
IL PUGNO APERTO COOP. SOCIALE a r.l. – BERGAMO	Bambini, genitori, Comunità	674.074.000	135.000.000	0	539.074.000	243.364.780	45,14	187.894.420	80,00
Totale A.S.L. PROVINCIA DI BERGAMO	7	1.415.918.320	196.856.064	10.000.000	1.209.062.256	516.883.800	42,75	450.366.005	80,00

A.S.L. PROVINCIA DI BRESCIA

<i>Ente</i>	<i>Titolo Progetto</i>	<i>Costo Progetto</i>	<i>CoFinanz. Comuni</i>	<i>CoFinanz. Sponsor</i>	<i>Costo Netto</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI V.A. (A)</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI % su Costo Netto</i>	<i>Quota Integrativa per finanziamento 80% (B)</i>	<i>% Contributo su costo netto</i>
A.G.E. – ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI DI PAITONE – PAITONE	PROVE DI VOLO. INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DI UNA COMUNITÀ TERRITORIALE	114.774.000	0	4.000.000	110.774.000	83.774.000	75,63	4.845.200	80,00
ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ – MONTE CREMASCO	NIDO FAMIGLIA	58.600.000	0	10.000.000	48.600.000	36.000.000	74,07	2.880.000	80,00
Totale A.S.L. PROVINCIA DI BRESCIA	2	173.374.000	0	14.000.000	159.374.000	119.774.000	75,15	7.725.200	80,00

A.S.L. PROVINCIA DI COMO

<i>Ente</i>	<i>Titolo Progetto</i>	<i>Costo Progetto</i>	<i>CoFinanz. Comuni</i>	<i>CoFinanz. Sponsor</i>	<i>Costo Netto</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI V.A. (A)</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI % su Costo Netto</i>	<i>Quota Integrativa per finanziamento 80% (B)</i>	<i>% Contributo su costo netto</i>
ASSOCIAZIONE COMETA – COMO	CRESCER INSIEME. OGNI COSA È PER ME	43.999.000	0	8.800.000	35.199.000	28.159.200	80,00	0	80,00
COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI ALTO LAGO Soc. Coop. Sociale a r.l. – DONGO	IL NIDO NIDO APPARTAMENTO	252.616.000	0	0	252.616.000	202.092.800	80,00	0	80,00
Totale A.S.L. PROVINCIA DI COMO	2	296.615.000	0	8.800.000	287.815.000	230.252.000	80,00	0	80,00

A.S.L. PROVINCIA DI CREMONA

<i>Ente</i>	<i>Titolo Progetto</i>	<i>Costo Progetto</i>	<i>CoFinanz. Comuni</i>	<i>CoFinanz. Sponsor</i>	<i>Costo Netto</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI V.A. (A)</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI % su Costo Netto</i>	<i>Quota Integrativa per finanziamento 80% (B)</i>	<i>% Contributo su costo netto</i>
ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ – MONTE CREMASCO	NIDI FAMIGLIA	240.000.000	15.000.000	15.000.000	210.000.000	56.320.000	26,82	111.680.000	80,00
Cooperativa di Bessimo soc. coop. a r.l. – CONCESIO	Palla e Biberon	179.406.657	0	11.000.000	168.406.657	53.890.000	32,00	80.835.326	80,00
FAMIGLIA DI FAMIGLIE – CREMONA	MICRO NIDO FAMIGLIA.....	90.650.000	0	41.400.000	49.250.000	18.500.000	37,56	20.900.000	80,00
Totale A.S.L. PROVINCIA DI CREMONA	3	510.056.657	15.000.000	67.400.000	427.656.657	128.710.000	30,10	213.415.326	80,00

A.S.L. PROVINCIA DI LECCO

<i>Ente</i>	<i>Titolo Progetto</i>	<i>Costo Progetto</i>	<i>CoFinanz. Comuni</i>	<i>CoFinanz. Sponsor</i>	<i>Costo Netto</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI V.A. (A)</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI % su Costo Netto</i>	<i>Quota Integrativa per finanziamento 80% (B)</i>	<i>% Contributo su costo netto</i>
COMETA – COOP. SOCIALE a r.l. – CASATENOV	TERZIA DIE & LAST MINUTE	211.720.000	32.000.000	41.850.000	137.870.000	83.135.610	60,30	27.160.390	80,00
Cooperativa Sociale C.R.A.M.S. a r.l. – LECCO	CENTRO AIUTO ALLA FAMIGLIA	305.530.784	0	0	305.530.784	100.000.000	32,73	144.424.627	80,00
IL SENTIERO – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE a r.l. – MERATE	L'ASILINO DEL SENTIERO	73.131.600	0	0	73.131.600	36.214.768	49,52	22.290.512	80,00

<i>Ente</i>	<i>Titolo Progetto</i>	<i>Costo Progetto</i>	<i>CoFinanz. Comuni</i>	<i>CoFinanz. Sponsor</i>	<i>Costo Netto</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI V.A. (A)</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI % su Costo Netto</i>	<i>Quota Integrativa per finanziamento 80% (B)</i>	<i>% Contributo su costo netto</i>
SOCIETÀ COOPERATIVA «LA LINEA DELL'ARCO» a r.l. – LECCO	IL NIDO DELLE FAMIGLIE	241.041.840	20.000.000	146.041.840	75.000.000	54.750.000	73,00	5.250.000	80,00
Totale A.S.L. PROVINCIA DI LECCO	4	831.424.224	52.000.000	187.891.840	591.532.384	274.100.378	46,34	199.125.529	80,00

A.S.L. PROVINCIA DI LODI

<i>Ente</i>	<i>Titolo Progetto</i>	<i>Costo Progetto</i>	<i>CoFinanz. Comuni</i>	<i>CoFinanz. Sponsor</i>	<i>Costo Netto</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI V.A. (A)</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI % su Costo Netto</i>	<i>Quota Integrativa per finanziamento 80% (B)</i>	<i>% Contributo su costo netto</i>
ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ – MONTE CREMASCO	NIDO FAMIGLIA	58.600.000	0	10.000.000	48.600.000	27.216.000	56,00	11.664.000	80,00
Totale A.S.L. PROVINCIA DI LODI	1	58.600.000	0	10.000.000	48.600.000	27.216.000	56,00	11.664.000	80,00

A.S.L. PROVINCIA DI MANTOVA

<i>Ente</i>	<i>Titolo Progetto</i>	<i>Costo Progetto</i>	<i>CoFinanz. Comuni</i>	<i>CoFinanz. Sponsor</i>	<i>Costo Netto</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI V.A. (A)</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI % su Costo Netto</i>	<i>Quota Integrativa per finanziamento 80% (B)</i>	<i>% Contributo su costo netto</i>
Cooperativa sociale Minerva – SUZZARA	«benvenuta Mary Poppins»	30.340.000	0	0	30.340.000	12.136.000	40,00	12.136.000	80,00
Totale A.S.L. PROVINCIA DI MANTOVA	1	30.340.000	0	0	30.340.000	12.136.000	40,00	12.136.000	80,00

A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1

<i>Ente</i>	<i>Titolo Progetto</i>	<i>Costo Progetto</i>	<i>CoFinanz. Comuni</i>	<i>CoFinanz. Sponsor</i>	<i>Costo Netto</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI V.A. (A)</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI % su Costo Netto</i>	<i>Quota Integrativa per finanziamento 80% (B)</i>	<i>% Contributo su costo netto</i>
COOPERATIVA PERCORSI PER CRESCERE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. – CASTELLANZA	la via e il cammino	291.360.000	15.000.000	0	276.360.000	163.480.000	59,15	57.608.000	80,00
DIMORA – BUCCINASCO	PROGETTO FAMIGLIE INSIEME: FORMULA 3 – SPERIMENTAZIONE DI TRE MODELLI DI NIDI FAMILIARI: 1 NIDO DI C	100.650.000	15.000.000	0	85.650.000	68.520.000	80,00	0	80,00
INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – BOLLATE	NIDI IN FAMIGLIA	262.736.000	0	0	262.736.000	207.736.000	79,07	2.452.800	80,00
PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL MARSUPIO P.S.C.S. a r.l. – RHO	L'ALBO DELLE TATE: PROGETTO PILOTA DI AGEVOLAZIONE ALLE FAMIGLIE NEL REPERIMENTO DI FIGURE QUALIFICA	44.652.000	10.210.000	0	34.442.000	27.000.000	78,39	553.600	80,00
Totale A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1	4	699.398.000	40.210.000	0	659.188.000	466.736.000	70,80	60.614.400	80,00

A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 2

<i>Ente</i>	<i>Titolo Progetto</i>	<i>Costo Progetto</i>	<i>CoFinanz. Comuni</i>	<i>CoFinanz. Sponsor</i>	<i>Costo Netto</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI V.A. (A)</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI % su Costo Netto</i>	<i>Quota Integrativa per finanziamento 80% (B)</i>	<i>% Contributo su costo netto</i>
ASSOCIAZIONE TEMPO C – SEGRATE	NIDO FAMIGLIA	106.684.282	0	0	106.684.282	51.208.416	48,00	34.139.010	80,00
ASSOCIAZIONE TEMPO C – SEGRATE	TEMPO C PIÙ	142.517.000	0	0	142.517.000	68.408.160	48,00	45.605.440	80,00
COOPERATIVA SOCIALE «LA PROPOSTA» – ONLUS – CERNUSCO SUL NAVIGLIO	OPERAZIONE POLLICINO 1: PROPOSTA-COORDINAMENTO-GESTIONE ECONOMICA E RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA DI T	300.780.000	0	10.000.000	290.780.000	110.687.040	38,07	121.936.960	80,00
COOPERATIVA SOCIALE EUREKA – SAN DONATO MILANESE	ISIDE: SERVIZI INTEGRATI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE PER LA PRIMA INFANZIA	206.670.880	47.060.000	10.000.000	149.610.880	89.766.528	60,00	29.922.176	80,00
LA BASSA Associazione Centro di Solidarietà di Mediglia – MEDIGLIA	NIDO FAMILIARE SAN RICCARDO	23.000.000	0	6.000.000	17.000.000	13.260.000	78,00	340.000	80,00
SOLIDARIETÀ È PROGRESSO – COOPERATIVA SOCIALE a r.l. – SAN DONATO MILANESE	NIDI IN CASA	1.061.996.000	0	0	1.061.996.000	288.862.912	27,20	560.733.888	80,00
Totale A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 2	6	1.841.648.162	47.060.000	26.000.000	1.768.588.162	622.193.056	35,18	792.677.474	80,00

A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 3

<i>Ente</i>	<i>Titolo Progetto</i>	<i>Costo Progetto</i>	<i>CoFinanz. Comuni</i>	<i>CoFinanz. Sponsor</i>	<i>Costo Netto</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI V.A. (A)</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI % su Costo Netto</i>	<i>Quota Integrativa per finanziamento 80% (B)</i>	<i>% Contributo su costo netto</i>
C.A.V. - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - VIMERCATE	Nidi in famiglia - I Girasoli	157.827.800	0	0	157.827.800	50.662.724	32,10	75.599.516	80,00
TRE EFPE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - LEGNANO	Dall'analisi delle esigenze alla proposta di servizi rivolti all'infanzia e alle famiglie gestiti at	164.569.320	12.000.000	0	152.569.320	49.535.365	32,47	72.520.091	80,00
Totale A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 3	2	322.397.120	12.000.000	0	310.397.120	100.198.089	32,28	148.119.607	80,00

A.S.L. PROVINCIA DI PAVIA

<i>Ente</i>	<i>Titolo Progetto</i>	<i>Costo Progetto</i>	<i>CoFinanz. Comuni</i>	<i>CoFinanz. Sponsor</i>	<i>Costo Netto</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI V.A. (A)</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI % su Costo Netto</i>	<i>Quota Integrativa per finanziamento 80% (B)</i>	<i>% Contributo su costo netto</i>
CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE - VIGEVANO	STO' CON TE	71.300.000	0	0	71.300.000	0	0,00	57.040.000	80,00
CENTRO RICERCA, CURA E RIABILITAZIONE DEL COMPORTAMENTO - ONLUS - PAVIA	CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORE DI RELAZIONE D'AUTO-COUNSELOR	84.857.228	0	0	84.857.228	0	0,00	67.885.782	80,00
COOPERATIVA CASA DEL GIOVANE - PAVIA	ASA in Formazione per una figura professionale in trasformazione	61.950.000	12.390.000	0	49.560.000	34.271.860	69,15	5.376.140	80,00
PRONTO TATA? ONLUS - PAVIA	PRONTO TATA: CORSO DI QUALIFICAZIONE PER BABY SITTER	61.200.000	10.000.000	5.000.000	46.200.000	0	0,00	36.960.000	80,00
Totale A.S.L. PROVINCIA DI PAVIA	4	279.307.228	22.390.000	5.000.000	251.917.228	34.271.860	13,60	167.261.922	80,00

A.S.L. PROVINCIA DI VARESE

<i>Ente</i>	<i>Titolo Progetto</i>	<i>Costo Progetto</i>	<i>CoFinanz. Comuni</i>	<i>CoFinanz. Sponsor</i>	<i>Costo Netto</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI V.A. (A)</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI % su Costo Netto</i>	<i>Quota Integrativa per finanziamento 80% (B)</i>	<i>% Contributo su costo netto</i>
ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ - MONTE CREMASCO	NIDO FAMIGLIA E SPAZIO INCONTRO	160.000.000	0	10.000.000	150.000.000	120.000.000	80,00	0	80,00
Associazione Genitori AMICI DELLE SCUOLE - CUVEGLIO	FAMIGLIE SOLIDALI E COMPETENTI	26.920.000	0	5.000.000	21.920.000	13.225.823	60,34	4.310.177	80,00
ASSOCIAZIONE SICHEM - OLGiate OLONA	NIDO FAMILIARE	99.750.000	0	5.000.000	94.750.000	64.000.000	67,55	11.800.000	80,00
Totale A.S.L. PROVINCIA DI VARESE	3	286.670.000	0	20.000.000	266.670.000	197.225.823	73,96	16.110.177	80,00

A.S.L. VALLECAMONICA-SEBINO

<i>Ente</i>	<i>Titolo Progetto</i>	<i>Costo Progetto</i>	<i>CoFinanz. Comuni</i>	<i>CoFinanz. Sponsor</i>	<i>Costo Netto</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI V.A. (A)</i>	<i>Contributo Proposto ASL/Comune MI % su Costo Netto</i>	<i>Quota Integrativa per finanziamento 80% (B)</i>	<i>% Contributo su costo netto</i>
Il Tandem - Famiglie per l'affido - BIENNO	Famiglie insieme	31.200.000	4.000.000	2.240.000	24.960.000	19.968.000	80,00	0	80,00
PARROCCHIA S. SALVATORE - BRENO	Con la famiglia per i più piccoli	143.320.000	0	28.700.000	114.620.000	0	0,00	91.696.000	80,00
Totale A.S.L. VALLECAMONICA-SEBINO	2	174.520.000	4.000.000	30.940.000	139.580.000	19.968.000	14,31	91.696.000	80,00
TOTALE LOMBARDIA	46	7.607.812.156	410.217.784	412.031.840	6.785.562.532	2.888.932.006	42,57	2.539.518.020	80,00

[BUR20010113]

[3.1.0]

D.G.R. 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3264

Determinazioni in materia di accreditamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile a seguito della l.r. 12 agosto 1999 n. 15, l.r. 6 dicembre n. 23 e l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e conseguente revoca della d.g.r. n. 6/45251 del 24 settembre 1999 «Determinazioni in merito all'art. 8, commi 4 e 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche, relativamente agli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati», ed a seguito delle disposizioni normative in materia

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 luglio 1975, n. 405 «Istituzione dei consultori familiari»;

Vista la legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 «Istituzione

del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia»;

Vista la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;

Visto l'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, che prevede la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti richiesti;

Visto l'art. 8-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, secondo il quale il percorso autorizzativo, di accreditamento e di stipula di appositi accordi contrattuali è disposizione valida anche per le strutture e le attività socio-sanitarie;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di

indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private»;

Vista la legge regionale n. 31/97 che all'art. 8, comma 2, afferma «Le Aziende Sanitarie Locali assicurano l'esercizio delle attività e l'erogazione delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e socio-assistenziali di rilievo sanitario attribuite o delegate all'Azienda, avvalendosi dei propri presidi e servizi, nonché dei presidi e dei servizi sanitari e socio-assistenziali accreditati o convenzionati con l'Azienda»;

Vista la legge regionale n. 31/97 che all'art. 12 definisce «La programmazione delle attività sanitarie ed il riordino della rete ospedaliera»;

Richiamata la l.r. n. 18/2000 che, con l'art. 4, comma 39, sostituendo il comma 4 dell'art. 4 della l.r. n. 31/97, dispone che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deliberi:

- i requisiti ulteriori di qualità, presupposto per l'accreditamento, delle strutture che erogano servizi socio-sanitari integrati;
- le condizioni e le modalità per l'accreditamento;
- l'accreditamento delle singole strutture, con le procedure previste dall'art. 12 della l.r. n. 31/97;

Visto il documento, allegato n. 1 al presente provvedimento, parte integrante del presente atto, con il quale si definiscono gli ulteriori requisiti ed i relativi indicatori per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati;

Visto il documento, allegato n. 2 al presente provvedimento, parte integrante del presente atto: «Schema tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale ed i consultori familiari autorizzati»;

Visto il documento, allegato n. 3 al presente provvedimento, parte integrante del presente atto: «Disciplinare per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati autorizzati» e il relativo schema di domanda per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati autorizzati;

Ritenuto opportuno di dover definire come segue i tempi massimi per l'adeguamento dei consultori pubblici e privati autorizzati agli ulteriori requisiti per l'accreditamento, così come previsti dall'allegato n. 1 alla presente deliberazione:

- consultori pubblici: 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- consultori privati autorizzati ed in esercizio: al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento;
- consultori pubblici e privati non autorizzati o di nuova istituzione, che richiedano contemporaneamente autorizzazione ed accreditamento: al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione/accreditamento;

Considerato di declinare come segue il percorso procedurale preordinato all'emanazione dei provvedimenti di accreditamento:

- il consultorio familiare autorizzato inoltra istanza di accreditamento all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, autocertificando il possesso dei requisiti necessari;
- l'Azienda Sanitaria Locale provvede alla verifica dei requisiti per l'accreditamento, entro 180 giorni dalla data di inoltro dell'istanza da parte del consultorio e fornisce comunicazione circa l'esito della verifica alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;
- in caso di esito positivo della verifica dell'Azienda Sanitaria Locale, viene predisposto il provvedimento regionale di riconoscimento dell'accreditamento;
- in caso di esito negativo, l'Azienda Sanitaria Locale competente contestualmente alla comunicazione circa l'esito della verifica sopra richiamata provvede ad emettere, nei confronti del legale rappresentante del consultorio una diffida ad adempiere, entro 120 giorni, agli adempimenti prescritti al fine di adeguare il consultorio familiare agli standard previsti. Trascorso il termine, previa ulteriore visita di verifica, provvederà a concludere il procedimento comunicando o l'esito positivo alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale oppure respingendo l'istanza di accreditamento;

Ritenuto di istituire presso la Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale il registro regionale dei consultori familiari ac-

creditati, indicato ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 12, della l.r. n. 31/97, in cui dovranno essere iscritti i consultori pubblici e privati che ottengano il provvedimento regionale di accreditamento;

Richiamato l'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, laddove si prevede che l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale sia subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali tra l'Azienda Sanitaria Locale e il soggetto erogatore accreditato;

Vista la previsione contenuta nell'art. 12, comma 5, della l.r. n. 31/97 secondo la quale «le Aziende Sanitarie Locali stipulano i nuovi rapporti di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino» sulla base di uno schema-tipo di contratto approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dello schema-tipo di contratto, allegato n. 2 al presente atto, costituito da 6 pagine e parte integrante del presente provvedimento, rispettoso del diritto di libera scelta del cittadino e del principio della parità tra soggetti erogatori pubblici e privati, al fine di regolamentare i rapporti tra Azienda Sanitaria Locale e consultori familiari accreditati;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del documento, allegato n. 3 al presente provvedimento, parte integrante del presente atto: «Disciplinare per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati autorizzati» e il relativo schema di domanda per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati autorizzati;

Precisato che il soggetto pubblico legittimato alla stipula dei predetti contratti deve essere individuato nell'Azienda Sanitaria Locale, territorialmente competente, senza che questo significhi in alcun modo una limitazione d'accesso dell'utenza in ragione della residenza;

Ritenuto che i rapporti tra l'Azienda Sanitaria Locale e i consultori familiari direttamente gestiti si basino, secondo criteri e metodologie decisi dalla direzione aziendale, su una forma di negoziazione per obiettivi che riguardi almeno gli ambiti oggetto di trattazione nello schema tipo di contratto, allegato n. 2 al presente provvedimento;

Considerato, nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, art. 3-septies, del d.lgs. n. 229/99, di approvare i seguenti criteri per la definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dai consultori familiari pubblici e privati accreditati:

- corresponsione di tariffe per le prestazioni sanitarie, facendo riferimento al sistema tariffario in vigore per le prestazioni di specialistica ambulatoriale,
- corresponsione di tariffe per le prestazioni socio-sanitarie, definite sulla base di una analisi comparativa dei costi sostenuti da un campione rappresentativo di consultori familiari pubblici e privati,
- riconoscimento di funzioni per le attività non tariffate;

Rilevato che con successivo provvedimento di Giunta regionale, in applicazione dei criteri di cui sopra, sarà adottato il sistema di remunerazione delle attività svolte dai consultori familiari pubblici e privati accreditati;

Ritenuto altresì che, al fine di ottenere una maggior copertura del territorio, l'attività possa essere svolta anche in più sedi;

Ritenuto di revocare la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 6/45251 «Determinazioni in merito all'art. 8, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche, relativamente agli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento per i consultori familiari pubblici e privati»;

Considerato di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

Acquisito il parere della commissione consiliare competente nella seduta del 25 gennaio 2001;

Stabilito di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

Delibera

1. di approvare l'allegato n. 1: «Ulteriori requisiti organizzativi e funzionali necessari per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati autorizzati», composto di n. 1

pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto, per avviare il processo di accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati;

2. di approvare lo schema-tipo di contratto, allegato n. 2: «Schema tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale ed i consultori familiari autorizzati», composto di 6 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto, rispettoso del diritto di libera scelta del cittadino e del principio della parità tra soggetti erogatori pubblici e privati, al fine di regolamentare i rapporti tra ASL e consultori pubblici e privati;

3. di approvare il documento, allegato n. 3: «Disciplinare per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati autorizzati» ed il relativo schema di domanda per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati autorizzati, composto di 2 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di definire come segue i tempi massimi per l'adeguamento dei consultori pubblici e privati agli ulteriori requisiti per l'accreditamento previsti dall'allegato n. 1 alla presente deliberazione:

- consultori pubblici: 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento,
- consultori privati autorizzati ed in esercizio: al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento,
- consultori pubblici e privati non autorizzati che richiedano contemporaneamente autorizzazione ed accreditamento: al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione/accreditamento;

5. di definire come segue il percorso procedurale preordinato all'emanazione dei provvedimenti di accreditamento:

- il consultorio familiare autorizzato inoltra istanza di accreditamento all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, autocertificando il possesso dei requisiti specifici necessari,
- l'Azienda Sanitaria Locale provvede alla verifica dei requisiti per l'accreditamento, entro 180 giorni dalla data di inoltro dell'istanza da parte del consultorio familiare e fornisce comunicazione circa l'esito della verifica alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale,
- in caso di esito positivo della verifica dell'Azienda Sanitaria Locale, viene predisposto il provvedimento regionale di riconoscimento dell'accreditamento,

- in caso di esito negativo, l'Azienda Sanitaria Locale competente emette una diffida ad adempiere entro 120 giorni agli adempimenti prescritti, trascorso tale termine, previa ulteriore verifica, sarà concluso il procedimento comunicando l'esito positivo alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale oppure respingendo l'istanza di accreditamento;

6. di istituire presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale il registro regionale dei consultori familiari accreditati, indicato ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 della l.r. n. 31/97, in cui dovranno essere iscritti i consultori familiari pubblici e privati che ottengano il provvedimento regionale di accreditamento;

7. di disporre che soggetto legittimato alla stipula dei predetti contratti deve essere individuato nell'Azienda Sanitaria Locale dove è ubicato il singolo consultorio accreditato, senza che questo significhi in alcun modo una limitazione d'accesso dell'utenza in ragione della residenza;

8. di stabilire che i rapporti tra l'Azienda Sanitaria Locale e i consultori familiari direttamente gestiti si fondono, secondo criteri e metodologie decisi dalla direzione aziendale, su una forma di negoziazione per obiettivi che riguardi almeno gli ambiti oggetto di trattazione nello schema tipo di contratto, allegato n. 2 al presente provvedimento;

9. di approvare i seguenti criteri per la definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dai consultori familiari pubblici e privati accreditati:

- corresponsione di tariffe per le prestazioni sanitarie, facendo riferimento al sistema tariffario in vigore per le prestazioni di specialistica ambulatoriale,
- corresponsione di tariffe per le prestazioni socio-sanitarie, definite sulla base di una analisi comparativa dei costi sostenuti da un campione rappresentativo di consultori familiari pubblici e privati,

- riconoscimento di funzioni per le attività non tariffate;

10. di revocare la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 6/45251 «Determinazioni in merito all'art. 8, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche, relativamente agli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento per i consultori familiari pubblici e privati»;

11. di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

12. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

Ulteriori requisiti organizzativi e funzionali necessari per l'accreditamento dei consultori familiari pubblici e privati autorizzati

<i>Requisiti</i>	<i>Indicatori</i>
Indicazione alla popolazione della tipologia delle prestazioni erogate, degli operatori, degli orari di accesso e delle modalità di prenotazione.	Tramite apposita segnaletica, l'utenza è informata circa l'orario di accesso alle prestazioni, l'elenco delle specialità disponibili, le modalità di prenotazione e i tempi di consegna dei referti.
Adozione di sistema informativo.	Esiste un documento di descrizione del sistema informativo nel quale si attesti la compatibilità dello stesso con il sistema informativo socio-sanitario della Regione Lombardia.
In relazione alle attività svolte deve essere garantito un approccio multidisciplinare integrato.	Si dovrà prevedere la presenza, programmata per fasce orarie, delle figure individuate in modo tale da garantire un approccio multiprofessionale ed integrato delle attività sociosanitarie consultoriali.

ALLEGATO 2

Schema tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale ed i consultori familiari autorizzati

Premesso che

- con d.g.r. n. del il consultorio familiare (Struttura) è stato accreditato per l'assetto organizzativo allegato al presente atto,
- la struttura risulta iscritta al registro regionale dei consultori familiari accreditati, istituito presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale,
- la ASL ha provveduto effettuare le verifiche previste al punto 5 della deliberazione sopracitata.

Art. 1 – Assetto organizzativo

La Struttura eroga prestazioni di assistenza socio-sanitaria, secondo l'assetto organizzativo accreditato per il quale la Struttura è iscritta nel registro regionale dei consultori familiari accreditati.

La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività socio-sanitarie, oggetto del presente contratto.

Art. 2 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con il personale previsto di cui all'elenco nominativo e copia dei titoli di studio e/o specializzazione degli operatori che, controfirmato dal legale rappresentante della Struttura, viene allegato al

presente contratto quale parte integrante. La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ASL ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ASL.

L'ASL si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ASL presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla Giunta regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 3 – Sistema tariffario

Le prestazioni socio-sanitarie vengono remunerate secondo il nomenclatore tariffario vigente in Regione Lombardia e con il previsto sistema di remunerazione delle funzioni.

Dette tariffe potranno subire un abbattimento percentuale, nel caso in cui la produzione di prestazioni socio-sanitarie dovesse superare le soglie finanziarie massime previste annualmente dalla Giunta regionale.

Art. 4 – Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

La Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, nel rispetto delle norme previste dalla l. 675/96.

L'ASL nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere, con un preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli, ispirati a criteri di imparzialità e obiettività, nella sede delle strutture.

I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il legale rappresentante della struttura o suo delegato, con l'eventuale assistenza dei clinici responsabili della documentazione in oggetto.

Art. 5 – Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa.

In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive che verranno definite dalla Giunta regionale in attuazione all'art. 13 della l.r. n. 31/97, nonché le iniziative sotto indicate:

1. Certificazione ISO 9000

La Struttura assume tra i propri obiettivi la certificazione dei processi di produzione delle prestazioni.

I termini e le modalità attraverso cui la struttura dovrà adeguare la propria organizzazione aziendale alla normativa ISO 9000, così come stabilito all'art. 13, comma 5 della l.r. n. 31/97, saranno quelli previsti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

2. Tempi d'attesa per prestazioni ambulatoriali

La struttura si impegna a ridurre i tempi di attesa in relazione alla tempistica operativa dichiarata.

Tutti i tempi di attesa devono essere oggetto di ampia diffusione predisponendo un adeguato piano di comunicazione rivolto all'interno agli operatori della struttura e all'esterno agli utenti.

Art. 6 – Pagamenti

L'ASL si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dalla Struttura nei tempi previsti dai provvedimenti re-

gionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di riferimento, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale anche con verifica da parte della ASL.

Sulla fattura trimestrale dovrà essere apposta la dicitura «salvo errori ed omissioni».

In attesa del saldo, l'ASL eroga acconti mensili secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta regionale.

La Struttura emette fattura mensile per il relativo acconto ed altra fattura per il saldo trimestrale.

In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria.

È fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi dell'art. 4 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia socio-sanitaria.

Art. 7 – Modifica degli acconti

Le parti concordano, che l'acconto mensile non può essere inferiore al 75% né superiore al 90% del fatturato finanziariamente riconosciuto nel corrispondente periodo dell'anno precedente, ovvero dell'ultimo trimestre, validato dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Art. 8 – Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ASL e della Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 31/97, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 9 – Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni.

Art. 10 – Controversie

Le controversie di natura patrimoniale, diverse da quelle di cui agli articoli 4 e 5, che dovessero insorgere tra le parti nell'applicazione del presente contratto, potranno essere deferite su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti ed un terzo di comune accordo ovvero, in mancanza di tale accordo dal presidente della Giunta regionale.

La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'ASL; gli oneri saranno suddivisi tra le parti.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 11 – Durata

Il presente contratto ha validità triennale, dalla data di stipula si intenderà tacitamente rinnovato in assenza di diverso pronunciamento di una delle due parti.

Il contratto viene redatto in triplice copia, una per ciascun contraente ed una consegnata alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da

notificare all'ASL ed alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il legale rappresentante del consultorio familiare privato autorizzato

Il direttore generale dell'ASL

ALLEGATO 3

Disciplinare per l'accreditamento dei Consulenti Familiari pubblici e privati autorizzati

La domanda per l'accreditamento dei Consulenti Familiari pubblici e privati, di cui si allega lo schema a titolo esemplificativo, deve essere presentata all'ASL competente per territorio e spedita in copia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

L'ASL procede alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento, secondo le condizioni previste dalla d.g.r. n.; e formalmente trasmette l'atto alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

L'accreditamento viene rilasciato dalla Giunta regionale su parere della competente commissione consiliare. Per i consulenti a gestione diretta l'ASL dovrà produrre l'autocertificazione del possesso dei sottoelencati requisiti:

- 1) possesso dell'autorizzazione così come previsto dalla d.g.r. n.;
- 2) dichiarazione del possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla d.g.r. n.;
- 3) di accettare i criteri di remunerazione delle prestazioni erogate così come previsti nella d.g.r. n.

SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL'ACCREDITAMENTO PER CONSULENTI FAMILIARI PUBBLICI E PRIVATI AUTORIZZATI

Al Direttore Generale della ASL
.....
Alla Direzione Generale
Famiglia e Solidarietà Sociale
via Pola, 9/11
20124 MILANO

Il sottoscritto
Legale rappresentante/Responsabile del Consultorio familiare
pubblico/privato autorizzato
con sede in via
città cap. tel.

CHIEDE

la concessione dell'accreditamento del consultorio familiare privato autorizzato sopra indicato.

A tale scopo, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità:

A) DICHIARA che:

- il Consultorio familiare privato autorizzato è in possesso della autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale come previsto dalla d.g.r.;
- il Consultorio familiare privato è aperto al pubblico nei seguenti giorni dalle ore alle ore e vi sono assicurate le prestazioni previste dagli artt. 1 e 2 della l.r. n. 44/76 e dalla legge n. 194/78 (*) e dagli artt. 3 e 4, l.r. n. 16/87;

(*) Nel caso di cui al punto 9 della sezione A) del «Disciplinare per l'autorizzazione dei consulenti familiari pubblici e privati allegato 1 alla deliberazione di Giunta «Determinazioni in materia di autorizzazioni al funzionamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile a seguito del d.P.R. 14 gennaio 1997, della l.r. 12 agosto 1999 n. 15, l.r. 6 dicembre n. 23 e l.r. 5 gennaio 2000 n. 1», dichiara l'esclusione delle prestazioni previste per l'interruzione volontaria della gravidanza, ivi comprese quelle connesse o dipendenti da dette prestazioni.

- di possedere i requisiti strutturali tecnologici e organizzativi minimi individuati dal d.P.R. 14 gennaio 1997;

B) ALLEGA:

- planimetria del Consultorio familiare privato autorizzato;
- elenco nominativo e copia dei titoli di studio e/o specializzazioni degli operatori;

• dichiarazione di ciascun operatore circa l'accettazione dell'incarico e l'impegno di comunicare l'eventuale successiva rinuncia;

• certificato di iscrizione all'Albo professionale, quando dovuta;

• dichiarazione di ciascun operatore circa la propria posizione lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione.

Il sottoscritto DICHIARA inoltre di accettare il sistema di remunerazione a prestazione e a funzioni ai sensi della d.g.r. n. del, successive modificazioni ed integrazioni, e il sistema di verifica e revisione delle attività svolte e delle prestazioni erogate.

In fede

Il legale rappresentante
del consultorio familiare autorizzato

[BUR20010114]

[5.1.1]

D.G.R. 26 GENNAIO 2001 - N. 7/3272

Proroga del termine per la presentazione dei progetti esecutivi di cui alla d.g.r. n. 2153 del 17 novembre 2000: «Modifica alla d.g.r. n. 999/2000: Proroga dei termini e modifica dell'allegato «C1», relativo agli interventi del Naviglio Grande, degli edifici con particolare interesse storico, artistico e sociale e agli interventi sperimentali»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. 2153 del 17 novembre 2000: «Modifica alla d.g.r. n. 999/2000: Proroga dei termini e modifica dell'allegato «C1», relativo agli interventi del Naviglio Grande, degli edifici con particolare interesse storico, artistico e sociale e agli interventi sperimentali», con la quale si determinava di prorogare al 31 gennaio 2001 la data di presentazione dei progetti esecutivi di cui alle d.g.r. n. 48423 del 21 febbraio 2000, n. 48728 del 29 febbraio 2000, n. 48729 del 29 febbraio 2000, già individuata nel 22 novembre 2000 dalla d.g.r. n. 999 del 3 agosto 2000 «Rettifiche ed integrazioni alle d.g.r. n. 48423 del 21 febbraio 2000: Interventi finalizzati alla «Riqualificazione e valorizzazione integrata del Naviglio Grande», n. 48728 del 29 febbraio 2000: Approvazione degli interventi finalizzati alla «Riqualificazione e valorizzazione integrata degli interventi sperimentali», n. 48729 del 29 febbraio 2000: Approvazione degli interventi finalizzati alla «Riqualificazione e valorizzazione integrata degli edifici pubblici e di quelli privati aventi interesse e pregio storico, artistico e sociale» e proroga dei termini per la presentazione dei progetti esecutivi»;

Considerato che per i progetti esecutivi di cui alla su citata d.g.r. n. 2153 del 17 novembre 2000 si rende opportuno prorogare il termine per la loro presentazione al 31 maggio 2001, al fine di consentire l'acquisizione, da parte dei soggetti interessati, dei nulla-osta delle competenti soprintendenze ai beni ambientali e architettonici;

Ritenuto di accogliere le istanze formulate in tal senso da parte di alcuni beneficiari di promessa di contributo;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi del comma 32, art. 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

- di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, al 31 maggio 2001 la data di presentazione dei progetti esecutivi di cui alla d.g.r. n. 2153 del 17 novembre 2000: «Modifica alla d.g.r. n. 999/2000: Proroga dei termini e modifica dell'allegato «C1»;

- di stabilire che la presente deliberazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20010115]

[3.2.0]

CIRC.R. 24 GENNAIO 2001 - N. 4**Direzione Generale Sanità - Applicazione del d.lgs. 26 maggio 2000, n. 241 in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti**

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali
Ai Direttori Generali
delle Aziende Ospedaliere
Ai Commissari degli IRCCS
di diritto pubblico
Ai Legali rappresentanti
degli IRCCS di diritto privato
Ai Legali rappresentanti
degli Ospedali classificati
Ai Legali rappresentanti
delle Case di cura della Lombardia
Ai Responsabili dei Dipartimenti
di Prevenzione delle ASL
Loro Sedi

Il 1° gennaio 2001 è entrato in vigore il d.lgs. 26 maggio 2000, n. 241 «Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000 - Supplemento Ordinario n. 140. Il nuovo decreto ha apportato notevoli modifiche e integrazioni al d.lgs. 230/95; i cinque allegati di quest'ultimo sono stati sostituiti, tranne il secondo, e ne sono stati aggiunti otto nuovi.

Con la presente nota regionale si intende evidenziare le principali novità introdotte dalla nuova normativa, che è complessa, non sempre coerente e in alcuni passaggi di difficile interpretazione. Nel seguito, tutte le citazioni puntuali si intendono riferite al d.lgs. 230/95 come modificato dal d.lgs. 241/2000, salvo diversa specificazione.

1. Campo di applicazione

Il campo di applicazione viene modificato: all'art. 1 viene innanzitutto introdotto il nuovo concetto di pratica, definita all'art. 3 come attività umana che è suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a disposizioni ai sensi del capo III-bis.

Diversamente da prima, quindi, entra nel campo di applicazione l'esposizione a radiazioni naturali nell'ambito di attività lavorative e viene nel contempo specificato che il decreto non si applica all'esposizione a radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazione.

Gli allegati I e I-bis stabiliscono le nuove condizioni di applicazione del decreto, che sono diverse rispetto a quelle ora in vigore sia per quanto riguarda le materie radioattive, per le quali non si fa più riferimento ai gruppi di radiotossicità, sia per quanto riguarda le macchine radiogene.

2. Esposizioni a radioattività naturale nei luoghi di lavoro

Come già accennato, con il nuovo Capo III-bis e l'allegato I-bis, viene introdotta la tutela nei confronti delle esposizioni che avvengono nell'ambito di attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduca ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione.

Le attività lavorative considerate sono:

- quelle durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon e del toron, o radiazioni gamma o ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei, oppure in superficie in zone ben individuate o in luoghi di lavoro con caratteristiche determinate;

- quelle che implicano l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi naturali, o che comportano la produzione di re-

sidui abitualmente non considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi naturali, e che provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e/o di persone del pubblico;

- quelle in stabilimenti termali o quelle connesse ad attività estrattive non disciplinate dal Capo IV;
- quelle su aerei, per quanto riguarda il personale navigante.

Sono previsti una serie di obblighi per gli esercenti le attività di cui sopra, i quali devono provvedere, a seconda dei casi, a misurazioni di radon e/o a valutazioni di esposizione nei luoghi di lavoro; in caso di superamento dei livelli di azione fissati nell'allegato 1-bis, gli esercenti, oltre a darne comunicazione alla ASL competente per territorio, all'ARPA e alla Direzione provinciale del lavoro, devono adottare, avvalendosi dell'esperto qualificato, azioni di rimedio entro tempi definiti. Qualora tali azioni di rimedio risultino inefficaci, l'esercente deve adottare i provvedimenti previsti dal Capo VIII, relativo alla protezione sanitaria dei lavoratori. Le sanzioni per gli esercenti che non ottemperano agli obblighi introdotti dal Capo III-bis sono previste dall'art. 142-bis.

Gli obblighi di cui sopra, comunque, decorrono gradatamente nel tempo, in quanto si prevede che prima di tutto venga attivata, nell'ambito della Commissione tecnica di cui all'art. 9, una apposita Sezione speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni, cui sono assegnati una serie di compiti, i primi dei quali sono i seguenti:

- a) elaborare linee-guida sulle metodologie e tecniche di misura più appropriate per le misurazioni di radon e toron in aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni;
- b) elaborare criteri per l'individuazione di zone, o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate, ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon.

L'insediamento della suddetta Sezione speciale deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del d.lgs. 241/2000 (entro il febbraio 2001) e le linee guida ed i criteri di cui sopra devono essere elaborati entro un anno (entro il febbraio 2002).

Le nuove disposizioni prevedono che le Regioni individuino le aree del territorio ad elevata probabilità di alte concentrazioni di radon; tale attività verrà svolta dall'ARPA in collaborazione con le ASL ed a seguito di tale individuazione scatteranno gli obblighi per gli esercenti delle attività interessate.

I primi adempimenti che diverranno obbligatori riguardano gli esercenti di attività che si svolgono in luoghi di lavoro sotterranei: si tratta dell'obbligo di procedere alla misura delle concentrazioni di attività di radon medie in un anno, secondo le linee guida di cui al precedente punto a), che scatterà a partire dal marzo 2002. Per le misurazioni in questione l'esercente si dovrà rivolgere ad organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, ad organismi idoneamente attrezzati.

In previsione dell'entrata in vigore di tali disposizioni, si segnala ai responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL la necessità di predisporre un elenco aggiornato di tutte le attività lavorative in ambienti sotterranei effettuate nei rispettivi territori, ai fini delle attività di vigilanza; nel contempo, poiché è noto che in molte strutture sanitarie esistono attività svolte in ambienti sotterranei, si segnala ai Direttori Generali ed ai Legali rappresentanti in indirizzo, in qualità di esercenti, l'opportunità di iniziare a censire tali ambienti.

3. Introduzione di nuovi adempimenti e procedure riguardo alla detenzione e all'impiego di sostanze radioattive

Con il d.lgs. 241/2000 sono stati introdotti gli elementi necessari a consentire l'effettivo superamento del d.P.R. 185/64 e l'applicazione di una nuova normativa, aggiornata secondo i contenuti delle direttive comunitarie in materia.

Il Capo V viene modificato con l'introduzione dell'art. 18-bis, relativo all'aggiunta intenzionale di materie radioattive ai beni di consumo, e con la modifica dell'art. 22, relativo alla comunicazione preventiva di pratiche, l'allegato VII stabilisce tra l'altro le modalità di effettuazione della comunicazione preventiva di pratiche comportanti la detenzione di sorgenti di radiazioni, compresa la comunicazione di cessazione della pratica, nonché le condizioni per l'esenzione dalla comunicazione preventiva. È possibile, pertanto, superare le disposizioni relative alla comunicazione di detenzione dettate dall'art. 92 del d.P.R. 185/64.

La comunicazione preventiva di pratica deve essere inviata

trenta giorni prima dell'inizio della pratica stessa al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla ASL competente per territorio e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto, nonché all'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), indicando i mezzi di protezione posti in atto.

Nel caso delle strutture del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) è opportuno che il Direttore Generale o il Commissario segnalino le nuove disposizioni e le responsabilità che ne derivano ai direttori delle Unità Operative presso le quali si svolgono le pratiche con attrezzature radiologiche o sorgenti radioattive. Poiché le nuove disposizioni prevedono unicamente la comunicazione preventiva di pratica e non prevedono più la singola comunicazione di detenzione per le attività soggette a specifici provvedimenti autorizzativi e per il reintegro delle sorgenti, è necessario rivedere le procedure interne al fine di garantire il registro della presa in carico e dello scarico delle sorgenti radioattive anche ai fini della corretta gestione dei rifiuti radioattivi.

Nel Capo VI viene innanzitutto modificato l'art. 27, relativo al nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni; nell'allegato IX si definiscono le condizioni per la classificazione in categoria A e B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni, le condizioni per l'esenzione dal nulla osta e le modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta stesso. In base alle soglie definite, la stragrande maggioranza delle attività con impiego di radiazioni ionizzanti svolte nelle strutture sanitarie è diventata soggetta a nulla osta di categoria B.

Poiché viene definita la ripartizione di competenze a livello statale e regionale riguardo al rilascio del nulla osta, diventa applicabile la disposizione di cui all'art. 29, comma 2, che prevede che le Regioni con propria legge:

- definiscano le autorità competenti al rilascio del nulla osta all'impiego di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, nonché le modalità per il rilascio medesimo;
- individuino o costituiscano gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta.

È pertanto in corso di predisposizione la stesura di un apposito progetto di legge regionale in materia, che dovrà essere emanata entro il 30 giugno 2001.

La domanda per il rilascio del nulla osta preventivo andrà inoltrata entro il 30 giugno 2001 nel caso di nuova attività non precedentemente autorizzata oppure andrà richiesta la conversione o la convalida dei provvedimenti autorizzativi in essere entro due anni (31 dicembre 2002) per le attività già esercite e autorizzate (ex art. 96 d.P.R. 185/64, art. 105 d.P.R. 185/64, art. 13 legge 1860/62). In questo caso la scadenza di richiesta di conversione coincide con la scadenza dell'autorizzazione se anteriore al 31 dicembre 2002.

La richiesta di conversione dell'autorizzazione all'impiego dovrà essere comprensiva, laddove pertinente, anche della autorizzazione allo smaltimento di rifiuti radioattivi.

La maggioranza delle Aziende Ospedaliere non è più soggetta ad autorizzazione interministeriale ai sensi dell'art. 13 della legge 1860/62, coincidendo d'ora in poi l'occorrenza con la necessità di ottenimento del nulla osta preventivo all'impiego di categoria A; entro il 31 dicembre 2001 le Aziende Ospedaliere dovranno comunicare al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero (MICA) il venir meno delle condizioni di assoggettamento a tale provvedimento. Il Ministero provvederà alla revoca dei provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza delle condizioni.

Anche l'art. 30 è stato modificato ed ora è relativo a «particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti»; stabilisce che l'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività a cui non si applichino le norme del decreto, se non è disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, è comunque soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1 (1 Bq/g).

Anche in questo caso dovranno essere stabilite con legge regionale le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento di cui sopra nonché le modalità per il rilascio medesimo, che dovrà avvenire con la consultazione degli organismi tecnici territorialmente competenti.

Naturalmente fino all'entrata in vigore delle leggi regionali sopra richiamate sia le ASL che i Prefetti continueranno ad operare con le attuali modalità per il rilascio dei provvedimenti di rispettiva competenza e le commissioni ex art. 89 del d.P.R. 185/64 insediate presso le ASL continueranno a svolgere il loro ruolo di supporto tecnico nei confronti di entrambi i soggetti.

4. Modifiche e integrazioni al Capo VIII

Il Capo VIII è stato modificato e/o integrato in diversi articoli; si richiamano di seguito alcuni degli aspetti principali.

L'art. 61, riguardante gli obblighi in capo ai datori di lavoro, dirigenti e preposti, viene modificato e integrato; si richiamano in particolare le seguenti novità:

- comma 3, lettera g): è previsto l'obbligo di segnalazione del tipo di zona a rischio (controllata, sorvegliata), della natura della sorgente (eccezione fatta per le sorgenti non sigillate in corso di manipolazione) e del tipo di rischio; deve essere quindi verificata tutta la segnaletica di sicurezza e, ove necessario, deve essere sostituita o integrata;

- comma 3, lettera h): deve essere assicurato al lavoratore esposto l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica che lo riguarda direttamente; tale documentazione è già in genere a disposizione su richiesta dell'interessato. È opportuno che il datore di lavoro formalizzi in forma scritta ai lavoratori le modalità con cui garantisce l'accesso alla documentazione;

- comma 4-bis: il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto; risulta necessario verificare le modalità in uso e prevederne eventualmente l'integrazione o la modifica. È indispensabile includere tra i soggetti per cui è prevista la comunicazione (lavoratori subordinati) anche gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali, gli allievi degli istituti di istruzione e universitari ed i partecipanti ai corsi di formazione professionale.

Ai sensi dell'art. 68-bis, le informazioni relative alle dosi ricevute nelle precedenti esposizioni lavorative devono essere trasmesse alle autorità o ai soggetti individuati, su richiesta motivata, a cura del lavoratore. Poiché ai sensi dell'art. 90 una copia del documento sanitario personale deve essere consegnata all'interessato alla cessazione del rapporto di lavoro e tale documento deve contenere trascritte le dosi relative al periodo di corrente esposizione nonché dei periodi pregressi, tale trasmissione dovrebbe risultare relativamente semplice.

È necessario predisporre nuove schede dosimetriche personali secondo il modello B dell'allegato IX e nuovi documenti sanitari personali secondo il modello C dello stesso allegato IX. È concessa una proroga sino al 31 dicembre 2001, ma è opportuno che siano adottati da subito documenti conformi alle nuove disposizioni. Tale documentazione, incluso il registro della sorveglianza fisica della radioprotezione, non deve più essere vidimata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro.

Ai sensi del punto 14.5 dell'allegato XI, le schede dosimetriche personali relative ai rapporti di lavoro cessati anteriormente al 31 dicembre 2000 e conservate ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. 185/64 devono essere trasmesse all'ISPEL entro il 31 dicembre 2001. Poiché dall'1 gennaio 1996, data di entrata in vigore del d.lgs. 230/95, il datore di lavoro era già assoggettato a tale obbligo nei confronti dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro, la disposizione riguarda non solo le schede dosimetriche aperte e chiuse tra l'1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000, ma anche tutte le schede dosimetriche aperte e chiuse dall'1 gennaio 1991 (d.m. 449/90) al 31 dicembre 2000 e in generale qualsiasi documento aperto e chiuso ai sensi del d.P.R. 185/64 e quindi dall'entrata in vigore dello stesso d.P.R. in poi.

Il punto 14.6 dell'allegato XI prevede che le schede dosimetriche personali e i documenti sanitari personali siano conservati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e del regolamento attuativo di cui al d.P.R. 28 luglio 1999 n. 318. Nel caso non sia già stato previsto, è quindi opportuno adottare alcuni semplici provvedimenti inerenti l'accesso e la sicurezza degli archivi di dati personali siano essi cartacei che informatici (ad esempio: accesso riservato al personale specificatamente autorizzato, conservazione dell'archivio cartaceo in armadi chiusi a chiave, password di accesso agli archivi digitali, loro archiviazione

su doppio supporto) e comunque conformemente a quanto indicato al punto 13 dell'allegato XI.

5. Piani di intervento

Il Capo X è stato rinominato «Interventi» e modificato sostanzialmente: vengono introdotti, accanto ai piani di emergenza esterna già previsti per gli impianti nucleari di cui al Capo VII, anche piani di intervento per emergenze radiologiche che possano verificarsi:

a) nelle installazioni soggette a provvedimenti autorizzativi previsti nei capi IV, VI, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 31, e nell'art. 52 del capo VII, nonché nell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

b) per eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti nell'allegato XII, e che:

- avvengano in impianti al di fuori del territorio nazionale;
- avvengano in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
- avvengano nel corso di trasporto di materie radioattive;
- non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale.

Si prevede che nelle installazioni di cui al precedente punto a) i soggetti richiedenti l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi previsti provvedano ad eseguire, avvalendosi anche dell'esperto qualificato, le valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disper-

se o rilasciate nonché delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica. A tal fine risulta indispensabile considerare le reali possibilità di incidente durante l'utilizzo delle apparecchiature radiogene e la manipolazione delle sorgenti radioattive oltre che considerare gli eventi calamitosi (incendio e allagamento).

Le suddette valutazioni devono essere unite alla documentazione prodotta ai fini dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui sopra e rappresenteranno la base per la predisposizione di specifici piani di intervento da parte delle autorità individuate ai sensi della normativa in materia di protezione civile.

In particolare, nel caso delle installazioni soggette a nulla osta di tipo B, solo se lavoratori o individui dei gruppi di riferimento della popolazione potranno ricevere, a seguito di esposizioni potenziali, dosi superiori ai livelli determinati ai sensi dell'allegato XII, le amministrazioni competenti al rilascio del nulla osta di tipo B disporranno l'invio della pratica alle autorità individuate ai fini della predisposizione dei piani di intervento, inserendo a tale scopo nel nulla osta, insieme a tutte le valutazioni relative alle esposizioni potenziali, apposite prescrizioni.

L'attività delle nuove installazioni per cui è necessaria la predisposizione di piani di intervento non potrà iniziare prima che le autorità individuate ai fini della predisposizione dei piani di intervento abbiano approvato i piani stessi.

Il dirigente: V. Carreri

[BUR20010116]

COM.R. 31 GENNAIO 2001 – N. II

Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile – Iscritti Albo regionale dei collaudatori dal 9 novembre 2000 al 30 dicembre 2000

Titolo	Cognome e nome	Indirizzo	CAP	Città	Prov.	Tel.	Albo città	Data iscriz.	Occu- paz.	Iscriz. anno	Iscriz. num.	Categ.
Ing.	Bina Stefano	via Giovanola, 43	27040	Castelletto di Branduzzo	PV	038/89571	ing. prov. P	1989	lib. prof.	2000	2842	ACQ
Arch.	Caimmi Giuseppe	via Brunelleschi, 45/B	20092	Cinisello Balsamo	MI	02/6600458	arch. prov.	1987	dip. pub.	2000	2847	B
Ing.	Cataldo Pasquale	villaggio Aurelia, 14	20060	Cassina de' Pecchi	MI	02/9529506	ing. prov. MI	1984	lib. prof.	2000	2845	ABH
Ing.	Junginger Paolo	via Passo Rolle, 47	20134	Milano	MI	02/2153415	ing. prov. MI	1986	lib. prof.	2000	2843	BO
Geol.	Negrini Giorgio	via Agostino Depretis, 28	27058	Voghera	PV	0383/44546	geol. della	1988	lib. prof.	2000	2851	GHI
Agr.	Pandini Fiorenzo	via S. Grato, 1/B	20090	Vimidrone	MI	02/27402112	agr. prov. B	1988	lib. prof.	2000	2850	EFG
Ing.	Persani Giancarlo	via C. Marx, 33	27058	Voghera	PV	0383/366923	ing. prov. P	1979	lib. prof.	2000	2848	AS
Arch.	Ponti Ferrari Francisca	via A. Saffi, 20	20123	Milano	MI	02/4987664	arch. prov.	1982	lib. prof.	2000	2844	B
Geom.	Silini Severino	via Val D'Avio, 13	25050	Temù	BS	0364/94363	geom. prov.	1985	lib. prof.	2000	2846	B
Ing.	Wertestein Matilde Paola	via Marcona, 95	20129	Milano	MI	02/745594	ing. prov. MI	1980	lib. prof.	2000	2849	BS

[BUR20010117]

[5.1.3]

COM.R. 31 GENNAIO 2001 – N. 12

Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile – Comunicato dell'Albo regionale dei collaudatori – Variazioni

Ing. Mortara Giulia – via Marcona, 95 – 20129 Milano – tel. 02/745594.

Ing. Pozzoli Sandro – tel. 02/33499179.

Geom. Casazza Maurizio – via Sirio, 12 – 20060 Cassina de' Pecchi (MI).

Ing. Dell'Acqua Bellavitis Roberto – tel. 02/86451388.

P.I. Baldassari Gianpiero – via Val d'Ossola, 3 – 46030 Capelletta di Virgilio (MN) – tel. 0376/280916.

Ing. Schiavina Renato – via Cavour, 31 – 21100 Varese – tel. 0332/237201.

Geom. Zeni Giuseppe – via Cernuschi, 71 – 21100 Varese – tel. 0332/830266.

Ing. Mistretta Silvestre – p.zza Virgilio, 4 – 20123 Milano – tel. 02/4814189.

Ing. Marotta Sergio – via Lessona, 3/D – 24123 Bergamo – tel. 035/343380.

Ing. D'Agostino Guglielmo – c.so Sempione, 67 – 20149 Milano – tel. 02/33606144.

Ing. Mora Massimo – via Miralago, 12 – 21014 Laveno Mombello (VA) – tel. 0336/235512.

Ing. Alberti Riccardo – via Della Valle, 46 – 20048 Carate Brianza (MI) – tel. 0362/805085.

Arch. Cadeo Piero – tel. 030/42005.

Arch. Pagano Domenico – via Correggio, 40 – 20052 Monza (MI).

Ing. Amadasi Mario – via Bardelli, 3 – 20131 Milano – tel. 02/70700787.

Ing. Moro Giuseppe – via Mirabello, 68 – 27100 Pavia – tel. 0382/578908.

Ing. Ferraresi Mauro – v.le Libertà, 69 – 27100 Pavia – tel. 0382/32306.

Ing. Annunziata Alfonso – tel. 02/69004674.

Il direttore generale: Ettore Bonalberti

[BUR20010118]

[5.3.0]

COM.R. 7 FEBBRAIO 2001 – N. 15

Direzione Generale Qualità dell'Ambiente – Pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Regionale 21 gennaio 2000, n. 1, dell'elenco dei Tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 31 gennaio 2001, in attuazione dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione regionale 17 maggio 1996, n. 13195

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	ESTREMI DEL DECRETO
ADDIS	VITTORIO	08/06/45	LECCO	n. 2571/97
AFFINI	PAOLO	25/09/67	PAVIA	n. 1486/00
AGRESTI	GIUSEPPE	24/09/72	VANZAGHELLO (VA)	n. 18189/00
AIROLDI	ANTONELLA	09/02/62	PADERNO ADDA (LC)	n. 2566/97
ALBERICI	ANGELA	20/11/53	MILANO	n. 1602/98
ALGHISI	CARLO	28/07/69	CASTELMELLA (BS)	n. 4101/98
ALIPRANDI	PIERLUIGI	19/04/43	MILANO	n. 18205/00
ALLAIS	EZIO	26/04/51	PAVIA	n. 18194/00
ALLEGRI	GIULIANO	16/12/54	MILANO	n. 17/99
ALLUVI	MARIO	15/07/52	CASTANO PRIMO (MI)	n. 1579/98
ALZIATI	ACHILLE	25/04/32	MILANO	n. 2237/97
ANGOSCINI	ANGELO	16/08/42	BRESCIA	n. 560/98
ANGOSCINI	MICHELE	03/06/69	BRESCIA	n. 559/98
ARDESI	CLAUDIO	30/04/69	GARDONE VAL TROMPIA (BS)	n. 3848/98
ARMAGNI	LUCIO FLAVIO	25/03/56	MILANO	n. 3856/98
ARTOM	FABRIZIO	30/11/56	MILANO	n. 2804/99
AVANZA	FRANCESCO	30/04/39	BRESCIA	n. 2815/99
BALLABIO	DOMENICO	12/11/64	COMO	n. 3865/98
BARBIERI	SILVIO	09/02/60	CASTIGLIONE D.STIVIERE (MN)	n. 2800/99
BARRACO	VINCENZO	04/05/62	VARESE	n. 1453/00
BASSANINO	MAURIZIO	18/12/54	MILANO	n. 4649/97
BATTAGLIA	ALBERTO	26/09/53	CASCIAGO (VA)	n. 1603/98
BAZZANI	ALBERTO	05/09/65	CASTELLANZA (VA)	n. 1495/00
BAZZOCCHI	STEFANO	30/09/55	GORGONZOLA (MI)	n. 1586/98
BELLANTE	SALVATORE	07/08/50	MILANO	n. 4644/97
BELLI	ROBERTO	27/09/65	ALMENNO S.BARTOLOMEO (BG)	n. 4664/97
BELLINI	FABRIZIO	30/01/64	PALAZZOLO S. OGLIO (BS)	n. 109/99
BELLINI	MARCO	29/10/59	BONATE SOTTO (BG)	n. 2687/99
BELLO	GIANCARLO	16/10/42	PANDINO (CR)	n. 1554/98
BENAGLIA	GIOVANNI	31/01/52	SALO' (BS)	n. 4627/97
BENEDETTI	MASSIMILIANO	25/06/68	BRESCIA	n. 1462/00
BENNATI	ENRICO	19/08/24	MILANO	n. 28/99
BENNATI	NICOLA	11/12/65	MILANO	n. 26/99
BERNASCONI	CRISTIANA	27/10/68	ALBAVILLA (CO)	n. 1493/00
BERNASCONI	ETTORE	06/12/65	SARONNO (VA)	n. 4662/97
BERSANI	GIORGIO	27/06/52	PADERNO DUGNANO (MI)	n. 3871/98
BERTOCCHI	CLAUDIO	16/12/55	PONTOGLIO (BS)	n. 2581/97
BERTOLONI	OSCAR	06/08/68	TRAVAGLIATO (BS)	n. 2686/99
BESSEGHINI	GIORGIO	06/10/68	APPIANO GENTILE (CO)	n. 1475/00
BETTARI	ROBERTO	17/06/60	CARPENEDOLO (BS)	n. 3850/98
BETTINELLI	FULVIO	09/12/62	ALZANO LOMBARDO (BG)	n. 5296/97
BETTONI	LUIGI	23/09/57	BIENNO (BS)	n. 23/99
BETTONI	LUIGI	09/06/62	ISEO (BS)	n. 1487/00
BIANZALE	CARLO ANTONIO	17/11/61	BESANA BRIANZA (MI)	n. 1548/98
BINOTTI	ATTILIO	09/04/61	PAVIA	n. 2816/99
BIONDI	GRAZIANO	23/10/62	CELLATICA (BS)	n. 1491/98
BOFFI	GIUSEPPE	17/07/73	GIUSSANO (MI)	n. 2235/97
BOLDRINI	ANGELO	13/01/57	ROBECCHETTO C.INDUNO (MI)	n. 2819/99
BONERA	ANDREA	29/09/50	BRESCIA	n. 18187/00
BONNAURE	CORINNE	06/04/65	CASTANO PRIMO (MI)	n. 85/99
BONTEMPI	PIETRO	22/05/43	BRESCIA	n. 3872/98
BORSELLI	STEFANO	21/12/58	CORSICO (MI)	n. 3845/98
BOSSI	AMBROGIO	01/08/62	SAMARATE (VA)	n. 2814/99
BOTTAZZI	CLAUDIO	11/09/51	SAN BENEDETTO PO (MN)	n. 545/98

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	ESTREMI DEL DECRETO
BRAGA	GIANFRANCO	16/06/49	BRESCIA	n. 1597/98
BRANCA	GIANCARLO	02/04/45	BUCCINASCO (MI)	n. 1476/00
BRAVETTI	ELENA	22/02/64	GALLARATE (VA)	n. 4647/97
BRIOSCHI	DOMENICO ANTONIO	04/02/54	SESTO S.GIOVANNI (MI)	n. 3855/98
BRUGOLA	MARCELLO	21/12/57	LISSONE (MI)	n. 3869/98
BRUSA	FABIO	01/12/63	MILANO	n. 2698/99
BRUSAMENTO	ROBERTO	27/01/58	CABIA TE (CO)	n. 19/99
BUCCIARELLI	DARIO	21/09/54	SEGRATE (MI)	n. 10/99
BUSSO	SERGIO	24/11/59	MONZA (MI)	n. 4103/98
BUZZI	FABIO	10/11/66	LECCO	n. 4632/97
CABASSI	LIONELLO	09/11/61	CASTEGNATO (BS)	n. 1549/98
CAGIA	DOMENICO	04/05/44	MANTOVA	n. 3863/98
CAIRONI	ROBERTO	29/05/53	SIZIANO (PV)	n. 2477/97
CALDERONI	WALTER	22/05/38	GERMIGNAGA (VA)	n. 546/98
CALEGARI	VIRNA	16/08/66	LECCO	n. 29/99
CALLEGARI	LUCA	18/09/69	MILANO	n. 2693/99
CAMPAGNOLI	ROBERTO	13/11/61	MILANO	n. 2484/97
CAMPOLONGO	GIORGIO	06/04/42	MILANO	n. 18186/00
CAMUSSI	MARCO FILIPPO	27/05/63	MILANO	n. 2481/97
CANINI	GAETANO	24/09/58	PADERNO DUGNANO (MI)	n. 5/99
CAPPELLETTI	ERNESTO	01/11/65	CORNATE D'ADDA (MI)	n. 25/99
CAPPELLETTI	EUGENIO	03/05/52	MONZA (MI)	n. 1626/01
CAPPONI	GIANFRANCO	18/05/41	MILANO	n. 2681/99
CAPRETTI	ANGELANTONIO	24/03/60	BRESCIA	n. 2582/97
CARBONE	MASSIMO	24/07/62	PONTE LAMBRO (CO)	n. 108/99
CARINI	EMANUELE	24/04/70	VOGHERA (PV)	n. 1467/00
CARINI	LUIGI	11/03/45	VOGHERA (PV)	n. 2682/99
CARNINI	SERGIO	09/03/42	COMO	n. 1469/00
CARRARA	FABIO	15/11/65	GHEDI (BS)	n. 4653/97
CARRERA	MAURIZIO	12/09/68	TRUCCAZZANO (MI)	n. 1484/00
CASARI	MASSIMO	26/10/60	BERGAMO	n. 2691/99
CASIRAGHI	VITTORIO	25/08/55	BESANA IN BRIANZA (MI)	n. 96/99
CASOTTO	GIANNI	19/01/43	SAN DONATO MILANESE (MI)	n. 4663/97
CASTAGNA	MASSIMO	18/11/59	SONDRIO	n. 18204/00
CASTELLI	ROBERTO	12/07/46	ABBADIA LARIANA (LC)	n. 2250/97
CATI	ADRIANO	17/07/60	INZAGO (MI)	n. 2697/99
CATTANEO	CARLO	20/12/40	BERGAMO	n. 22/99
CATTANEO	DANIELE	23/04/35	TORRE DÈ ROVERI (BG)	n. 18/99
CATTANEO	GUIDO	13/12/48	BERGAMO	n. 2479/97
CATTANEO	MARCO	31/08/72	ROVELLASCA (CO)	n. 1627/01
CATTELAN	EZIO	06/08/62	RHO (MI)	n. 561/98
CERIOLI	DANILO	11/03/56	OFFANENGO (CR)	n. 1551/98
CERVI	AGOSTINO	04/11/72	CREMONA	n. 2475/97
CEVASCO	IVANO	07/01/46	MILANO	n. 1593/98
CHIAPPA	CLAUDIO	20/08/62	CREMONA	n. 27/99
CIAMPOLI	ENRICO	22/08/57	GALLARATE (VA)	n. 2807/99
CICALA	GIANFRANCO	01/02/47	BASCAPÈ (PV)	n. 1460/00
CIGOLINI	GIANLUIGI	19/05/62	PAVONE MELLA (BS)	n. 2564/97
CINGOLANI	SERGIO	26/03/57	MILANO	n. 2803/99
COLOMBO	ANTONIO	13/05/58	CANONICA D'ADDA (BG)	n. 3859/98
COLOMBO	ERNESTO	11/04/45	MILANO	n. 1483/00
COMANDÙ	GIAMPAOLO	30/01/58	POGLIANO MILANESE (MI)	n. 2574/97
COMINCINI	CLAUDIO	02/06/61	BRESCIA	n. 541/98
CONFALONIERI	ANNAMARIA	19/05/68	MONZA (MI)	n. 1458/00
CONSONNI	NATALE	25/06/52	CARUGO (CO)	n. 89/99
CONTINANZA	TORUCCI	22/07/46	ERBA (CO)	n. 2299/97
COPPOLA	LUIGI	05/10/53	PAVIA	n. 2805/99
CORBETTA	MAURIZIO	23/02/58	CADORAGO (CO)	n. 18199/00
CREMONESI	FULVIO	17/11/59	OFFANENGO (CR)	n. 1585/98

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	ESTREMI DEL DECRETO
CRESPI	ADELIO	11/09/50	BUSTO GAROLFO (MI)	n. 533/98
CRIPPA	GEROLAMO	07/03/47	BERGAMO	n. 550/98
CRIPPA	ELENA	27/01/66	CASSANO MAGNAGO (VA)	n. 2567/97
CRISPINO	MARIO	07/09/44	SARONNO (VA)	n. 95/99
CRISTIANI	PAOLA	11/06/66	PROVAGLIO d'ISEO	n. 1457/00
CROTTI	CLAUDIO	27/06/57	BAGNOLO CREMASCO (CR)	n. 2580/97
CROTTI	ROBERTO	01/06/61	BOFFALORA S/TICINO (MI)	n. 90/99
DAL ZOTTO	MARCO	27/05/62	MALNATE (VA)	n. 1569/98
DAMIANO	CARMINE FRANCESCO	15/09/59	GARBAGNATE MILANESE (MI)	n. 3842/98
DANZI	BASILIO	08/04/62	BRIOSCO (MI)	n. 88/99
DASTI	GIUSEPPE	06/01/62	VAIANO CREMASCO (CR)	n. 3868/98
DE BENEDETTO	SERGIO	01/07/62	COMO	n. 3857/98
DE BERNARDI VALSERRA	GIUSEPPE	11/08/44	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 2466/97
DE CAPITANI	DANTE	10/10/58	PESCATO (LC)	n. 3847/98
DE POLZER	FOLCO	11/09/42	MILANO	n. 4666/97
DE POLZER	JACOPO	18/06/73	MILANO	n. 1629/01
DEBERNARDI	ANDREA	11/07/66	OSNAGO (LC)	n. 18207/00
DELL'ORO	MAURIZIO	07/10/55	ERBA (CO)	n. 107/99
DENTI	DANIELE	22/07/50	BRESCIA	n. 2245/97
DI FELICE	MASSIMO	15/02/52	MILANO	n. 2572/97
DONATI	LUIGI ENRICO	09/07/56	SETTALA (MI)	n. 3852/98
DONATI	ANTONELLA	31/05/63	BERGAMO	n. 1578/98
ERBA	ALCIDE	22/11/51	VILLASANTA (MI)	n. 2565/97
FACCHINETTI	SERGIO MARINO	15/09/64	INZAGO (MI)	n. 1595/98
FALCIASECCA	LUCIANO	19/07/46	ORSENIGO (CO)	n. 551/98
FANTI	QUINTINO ANGELO	04/05/57	CASATENOVO (LC)	n. 2812/99
FANTI	ANGELO	16/09/61	CASATENOVO (LC)	n. 2811/99
FANTI	FABRIZIO	24/10/63	CASATENOVO (LC)	n. 4656/97
FARA	MAURO	19/08/50	MILANO	n. 1630/01
FARINA	GIANCARLO	23/08/50	CELLATICA (BS)	n. 2249/97
FAUSTINI	CESARE	28/03/58	PONTOGLIO (BS)	n. 2560/97
FAVA	GIOVANNI	08/05/68	POMPONESCO (MN)	n. 2585/97
FELLINE	DARIO	05/10/64	VIGEVANO (PV)	n. 2238/97
FERRARI	ANTONIO	22/03/57	ARESE (MI)	n. 4634/97
FERRARI	GIULIANO	30/03/49	MANTOVA	n. 1568/98
FERRARI	FRANCESCO	27/01/68	PORTO MANTOVANO (MN)	n. 581/98
FERRARI	STEFANO	26/02/68	MILANO	n. 2822/99
FERRARI	FABRIZIO	25/02/59	PARATICO (BS)	n. 537/98
FERRI	GIOVANNI	05/03/64	BERGAMO	n. 2690/99
FLORIANI	ATTILIO	17/05/57	BRESCIA	n. 2478/97
FOGLIENI	GISELLA	09/12/56	VARENNA (LC)	n. 30/99
FOSSATI	FRANCO	05/02/68	MACHERIO (MI)	n. 3122/97
FRANCESCHINELLI	MARIA PATRIZIA	08/10/54	DARFO BOARIO TERME (BS)	n. 4626/97
FRIGERIO	FRANCESCO	05/01/68	PAVIA	n. 18196/00
FULGENZI	DARIO	26/08/50	NAVE (BS)	n. 1598/98
FUMAGALLI	MICHELE	11/02/48	MILANO	n. 2252/97
GAFFURI	MAURIZIO	27/03/57	CANTÙ (CO)	n. 87/99
GAGLIARDI	BRUNO	24/06/50	LEGNANO (MI)	n. 555/98
GALATOLA	EDOARDO	29/12/57	LODI	n. 1553/98
GALBIATI	LUIGI	16/01/56	CARATE BRIANZA (MI)	n. 2251/97
GALLI	GIANCARLO	19/05/62	BORGO SAN GIACOMO (BS)	n. 2561/97
GAMBA	UMBERTO PIETRO	12/04/66	UBIALE CLANEZZO (BG)	n. 3874/98
GAMBINO	ANTONINO	24/06/63	NOVATE MILANESE (MI)	n. 2813/99
GARAVAGLIA	CLAUDIO	12/05/57	SAMARATE (VA)	n. 15/99
GATTI	CLAUDIO	02/03/45	CASTELLANZA (VA)	n. 4646/97
GATTI	ALESSANDRO	04/01/72	BRESCIA	n. 1474/00
GELMINI	PIETRO	19/10/49	MILANO	n. 3861/98
GEROSA	CARLO LUIGI	02/05/64	MONZA (MI)	n. 1468/00
GEROSA	GIUSEPPINA	18/06/68	GALBIATE (LC)	n. 4633/97

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	ESTREMI DEL DECRETO
GERVASONI	SERGIO	17/02/66	VILLASANTA (MI)	n. 574/98
GHEZZI	GIORGIO	08/04/60	MAPELLO (BG)	n. 1552/98
GHILARDI	CLAUDIO	29/09/48	BERGAMO	n. 2695/99
GHILARDI	ENRICO	13/07/66	BERGAMO	n. 3870/98
GIANOLA	PAOLO	24/06/65	BARZANA (BG)	n. 1573/98
GILARDI	PAOLO LORENZO	25/05/48	LURATE CACCIVIO (CO)	n. 98/99
GINO	GIANANDREA MARIA	24/12/55	MILANO	n. 3860/98
GIORGI	MARCO	06/06/61	BRESCIA	n. 3846/98
GIORGETTI	GIUSEPPE	02/03/41	SAMARATE (VA)	n. 1628/01
GIUSSANI	WLADIMIRO	30/01/50	BURAGO MOLGORA (MI)	n. 3866/98
GOGLIO	FLAVIO	09/02/56	S.PELLEGRINO T.(BG)	n. 14/99
GOLLIN	ROMANO	19/04/52	CINISELLO BALSAMO (MI)	n. 24/99
GORINI	GIANFAUSTO	26/07/53	TREVIOLLO (BG)	n. 2692/99
GOZZI	COSTANTINO	06/07/69	VIADANA (MN)	n. 1631/01
GRASSI	PAOLO	19/02/51	BRESCIA	n. 1455/00
GRAVELLONI	MICHELE	16/01/67	BASTIDA PANCARANA (PV)	n. 1633/01
GRIMALDI	PAOLO	27/07/65	SERiate (BG)	n. 2578/97
GRIMOLDI	GIORGIO	04/08/47	SEDRIANO (MI)	n. 16/99
GRITTI	ALMA	30/06/46	LODI	n. 5119/97
GUARISO	MATTEO	27/05/67	MEZZAGO (MI)	n. 2473/97
GUARNERI	GIANNI	06/02/69	CORTE DÈ FRATI (CR)	n. 7/99
GUAZZOTTI	MASSIMO	30/01/53	ANGERA (VA)	n. 4643/97
GUFFANTI	OLIVIERO	02/04/65	FENEGRO' (CO)	n. 4642/97
GUIZZARDI	FABIO	22/02/64	MANTOVA	n. 1556/98
IMPERATORI	ENRICO	20/06/69	BRESCIA	n. 3873/98
INVERNIZZI	SIMONA	09/09/65	SESTO S.GIOVANNI (MI)	n. 1599/98
INVERSINI	GIULIANO	16/02/48	BARASSO (VA)	n. 3123/97
IUS	PAOLO	25/06/62	NOVA MILANESE (MI)	n. 18206/00
LA RUSSA	ANGELO	15/07/54	DESIO (MI)	n. 1550/98
LADU	ANTONIO	31/08/49	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 1570/98
LAGRINI	LUCA	14/07/63	ALBAIRATE (MI)	n. 9/99
LANFREDI	LUCA	22/11/64	BRESCIA	n. 2583/97
LARDERA	FRANCO	01/06/59	PAVIA	n. 1465/00
LASCIOLI	DOMIZIANO	23/05/57	BOARIO TERME (BS)	n. 2696/99
LELA	ROBERTO	01/05/73	GARDA DI SONICO (BS)	n. 18203/00
LENZI	GIANLUCA	07/09/42	LECCO	n. 1477/00
LICCIARDI	OSVALDO	10/05/52	RHO (MI)	n. 3853/98
LODA	ALESSANDRO	10/08/62	CREMONA	n. 2563/97
LOPOPOLO	FRANCESCO	23/12/56	CREMA (CR)	n. 4629/97
LUBRINI	PATRIZIO	22/06/61	ZOGNO (BG)	n. 2243/97
LUCCHESI	MAURO	06/02/48	BRESCIA	n. 4638/97
LUPINI	ANGELO	05/08/48	VANZAGO (MI)	n. 1594/98
LUVRANO	GIUSEPPE	01/07/62	COMO	n. 18201/00
LUZZANA	STEFANIA	28/11/74	ZANICA (BG)	n. 18200/00
MACCHI	VITTORINO	03/10/48	MILANO	n. 21/99
MAGGIORI	SERGIO VITTORIO	06/12/56	MILANO	n. 2468/97
MAINARDI	PIERANGELO	29/05/47	ABBIATEGRASSO (MI)	n. 1637/01
MAIORANO	FRANCESCO	29/08/60	SESTO SAN GIOVANNI (MI)	n. 2577/97
MAJANDI	GIANPIERO	09/02/63	PADERNO PONCHIELLI (CR)	n. 1464/00
MANFRON	ADRIANO	24/01/64	CABIA TE (CO)	n. 2236/97
MANZONI	VALERIO	22/06/64	MARMIROLO (MN)	n. 4636/97
MAPELLI	MARCO ETTORE	04/05/56	CASSANO D'ADDA (MI)	n. 1635/01
MARCHESANI	SERGIO	24/11/57	NERVIANO (MI)	n. 543/98
MARCHETTI	GIORDANO	15/05/55	CERNUSCO S.NAVIGLIO (MI)	n. 3867/98
MARGOLA	ALFREDO	01/11/42	BRESCIA	n. 4635/97
MARINI	ROSANNA	20/07/68	SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)	n. 4628/97
MARTINI	RAOUL	09/10/49	MILANO	n. 2810/99
MARZORATI	DUILIO	28/02/45	MILANO	n. 86/99
MASELLI	ANTONIO	11/10/62	MILANO	n. 2688/99

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	ESTREMI DEL DECRETO
MASSARA	CARLA ISELLA	13/06/49	BRONI (PV)	n. 2469/97
MAUCERI	VINCENZO	05/02/50	VENEGONO SUPERIORE (VA)	n. 2823/99
MAURI	PAOLO	14/08/68	MARIANO COMENSE (CO)	n. 1638/01
MAVIO	GABRIELE	20/01/76	CORTEOLONA (PV)	n. 1639/01
MEDA	MIRELLA	15/02/65	NOSATE (MI)	n. 2570/97
MELILLO	CLAUDIO	14/08/62	LOVERE (BG)	n. 2474/97
MERCADANTE	FRANCESCO	18/07/56	COMO	n. 12/99
MERLOTTI	ALBERTO	10/12/50	LEGNANO (MI)	n. 3858/98
MEROLA	GUIDO	25/12/39	BERGAMO	n. 1640/01
MERONI	LAMBERTO	04/06/42	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 1587/98
MILANI	LUCIANO	03/02/56	SAREZZO (BS)	n. 2247/97
MIRIELLO	COSTANTINO	07/09/64	UBOLDO (VA)	n. 6/99
MISSINEO	FRANCESCA	27/03/67	CERTOSA DI PAVIA (PV)	n. 1472/00
MOIOLI	ANDREA	06/03/53	CIVIDATE AL PIANO	n. 2684/99
MOMBELLI	MARIANO	28/06/58	CHIARI (BS)	n. 18195/00
MONDELLI	MARIO	02/02/37	MILANO	n. 11/99
MONTAGNA	ENZO	28/02/62	CURA CARPIGNANO (PV)	n. 1641/01
MONTI	FEDERICO	19/06/63	LECCO	n. 2248/97
MORANDI	SERGIO	15/02/68	PONTE NOSSA (BG)	n. 91/99
MORETTI	CESARE	13/04/30	GARDONE VAL TROMPIA (BS)	n. 1572/98
MORINI	GIORGIO	01/03/53	BASIANO (MI)	n. 8/99
MORLACCHI	MASSIMO	21/05/57	PARABIAGO (MI)	n. 2808/99
MOSCATELLI	STEFANO	20/01/61	CANTÙ (CO)	n. 3124/97
MOSCHIONI	GIOVANNI	11/11/69	COMO	n. 549/98
MOSCHIONI	UBALDO	09/12/38	COMO	n. 2480/97
MURA	DANIELA	01/11/46	MONZA (MI)	n. 1470/00
MURGIONI	MASSIMO	26/11/73	VERDERIO SUPERIORE (LC)	n. 2689/99
MUSSIN	MAURO	22/06/65	MILANO	n. 542/98
MUTTI	FILIPPO	06/07/57	BRESCIA	n. 2470/97
NAVA	FLAVIO	04/05/56	COLOGNO MONZESE (MI)	n. 3844/98
NAVA	PAOLO GIOVANNI	24/12/67	CURNO (BG)	n. 1642/01
NEGRI	FRANCO	23/11/39	CASTELLUCCHIO (MN)	n. 580/98
NESI	NICOLA	18/08/40	BRESCIA	n. 1473/00
NICO'	FRANCO ALBERTO	28/07/65	ISPRA (VA)	n. 18188/00
NICOLI	BATTISTA	08/06/52	MOZZANICA (BG)	n. 2579/97
NICOLOSO	MARINO	04/06/42	MILANO	n. 531/98
NOVO	SAMANTHA	06/11/69	LIMBIATE (MI)	n. 83/99
NOVO	MARIO	13/05/45	SARONNO (VA)	n. 4102/98
OBERTI	ROMEO	18/03/56	BERGAMO	n. 1643/01
OLIVIERI	MARCO	26/04/66	MILANO	n. 2820/99
ORSINI	GIUSEPPE	04/07/55	BERGAMO	n. 1463/00
PAGANINI	ROBERTO	25/04/73	INVERUNO (MI)	n. 18190/00
PAGGI	FRANCO	20/09/48	VARESE	n. 2476/97
PAGGI	FRANCO	12/02/61	CHIAVENNA (SO)	n. 4630/97
PALLADINI	DAVIDE	26/05/68	PAULLO (MI)	n. 92/99
PALTINERI	LUCA	17/06/67	CORBETTA (MI)	n. 2482/97
PANI	FRANCESCO	22/07/55	GORLA MINORE (VA)	n. 1454/00
PANZERI	ALBERTO	28/11/58	OLGINATE (LC)	n. 576/98
PANZERI	PAOLO	02/08/58	BERGAMO	n. 1592/98
PARISI	MARCO	29/09/64	BRESSO (MI)	n. 4659/97
PASINI	SIRO ANTONIO	20/01/57	GARLASCO (PV)	n. 1644/01
PASQUINI	PAOLA	26/04/66	MILANO	n. 1481/00
PATERLINI	RICCARDO	12/03/70	BROZZO V.T. (BS)	n. 1456/00
PAVESI	DAVIDE	09/09/73	MILANO	n. 1645/01
PÈ	PIETRO	22/01/52	LENO (BS)	n. 2821/99
PELLEGRINO	CARLO	13/01/59	SONDRIO	n. 563/98
PENATI	GIORGIO	26/05/51	CANTÙ (CO)	n. 2242/97
PEREGO	FRANCESCO	12/07/47	MERATE (LC)	n. 2584/97
PEZZOLI	PAOLO	04/05/49	PEDRENGO (BG)	n. 1596/98

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	ESTREMI DEL DECRETO
PEZZOTTA	FABIO	06/09/52	NEMBRO (BG)	n. 1450/00
PIANA	EDOARDO	13/10/70	VILLA CARCINA (BS)	n. 2818/99
PIAZZA	EZIO	04/03/55	TRIUGGIO (MI)	n. 2483/97
PINDILLI	DOMENICO	19/09/52	NOVA MILANESE (MI)	n. 82/99
PISONI	GIANFRANCO	15/03/50	CASTANO PRIMO (MI)	n. 20/99
PIZZAMIGLIO	PAOLO	10/01/37	CREMONA	n. 557/98
PIZZO	VITO	21/09/50	CANEGRATE (MI)	n. 1565/98
POIATTI	GIAN MARIO	20/05/52	LOVERE (BG)	n. 2472/97
PORTA	ALBERTO	02/06/61	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 579/98
POZZI	ANNA	04/02/57	LECCO	n. 570/98
POZZI	VALERIA	14/12/60	CARDANO AL CAMPO (VA)	n. 2240/97
PRIVITERA	AGATINO	09/08/51	CARDANO AL CAMPO (VA)	n. 4660/97
RABBOLINI	ERMANNINO	16/11/51	LEGNANO (MI)	n. 2471/97
RACO	VINCENZO	04/07/46	PISOGNE (BS)	n. 538/98
RAIMONDI	MARCO GIOVANNI	05/06/64	ARCORE (MI)	n. 99/99
RAIMONDI	PAOLO	27/02/68	CASSANO MAGNAGO (VA)	n. 1646/01
RANERI	PIERCARLO	04/08/67	LISSONE (MI)	n. 2683/99
RAPAZZINI	GERARDO FEDERICO	25/05/49	LESMO (MI)	n. 4106/98
REGALIA	TIZIANA	21/06/68	LONATE POZZOLO (VA)	n. 2465/97
RENDINA	EZIO	18/12/63	MILANO	n. 2241/97
REPOSSI	ALBERTO	26/11/64	VARESE	n. 1567/98
RIBOLA	FRANCO	18/05/36	CELLATICA (BS)	n. 1459/00
RIGGIO	MAURO	13/09/65	BERGAMO	n. 84/99
RIGHETTI	FABIO	05/03/62	BRESCIA	n. 2806/99
RIU	GIOVANNI MARIA	29/06/54	CARNATE (MI)	n. 2569/97
RIVA	MAURIZIO	15/09/54	NIBIONNO (LC)	n. 547/98
RODIGHERO	ANDREA	27/07/71	BRESCIA	n. 1647/01
RIVOLTA	EZIO	24/10/40	MONZA (MI)	n. 1555/98
ROMEO	DOMENICO	24/03/35	MASSALENGO (LO)	n. 2576/97
ROMEO	DAMIANO	08/02/58	CASARILE (MI)	n. 18191/00
RONCA	PAOLO	04/01/60	BREGNANO (CO)	n. 2244/97
RONCALI	ANDREA	09/01/67	PAVIA	n. 18193/00
RONCALLI	FABRIZIO	09/02/65	CONCESIO (BS)	n. 2246/97
ROSSETTI	DANIELE	27/06/59	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 1566/98
ROSSIN	GIANCARLO	28/02/58	CORMANO (MI)	n. 4655/97
ROSSINI	MAURIZIO ACHILLE	31/12/62	ROGENO (LC)	n. 13/99
ROSSINI	GIULIANO	07/02/51	CASSAGO BRIANZA (LC)	n. 1581/98
SACCHI	BRUNO GAETANO	21/07/57	CREMONA	n. 552/98
SACCHI	DANIELE	13/06/60	VIADANA (MN)	n. 2802/99
SACCO	MASSIMO	24/10/61	CORMANO (MI)	n. 2568/97
SALA	GIANCARLO	28/04/51	BRUGHERIO (MI)	n. 1557/98
SAMANNÀ	MASSIMO	17/03/68	MILANO	n. 1492/00
SARTORI	ALESSANDRO	10/10/65	LECCO	n. 18192/00
SAVASSI	MASSIMO	27/06/53	GOITO (MN)	n. 18202/00
SCALA	FRANCESCO	24/01/66	POGGIRIDENTI (SO)	n. 577/98
SCALONE	CARMINE	07/12/62	INDUNO OLONA (VA)	n. 571/98
SCANZI	GIOVANNI	26/04/44	MILANO	n. 2573/97
SCHIAVI	ANGELO	08/12/54	PAVIA	n. 558/98
SERAFIN	SERGIO	12/02/51	BRESCIA	n. 3851/98
SERENTHÀ	CHIARA	27/01/69	MONZA (MI)	n. 1577/98
SERGENTI	MARCO	05/05/59	OPERA (MI)	n. 556/98
SETTI	ANDREA	02/04/64	REDAVALLE (PV)	n. 18198/00
SIANI	GIORGIO	26/05/66	MANDELLO DEL LARIO (LC)	n. 1478/00
SILVESTRINI	LUIGI GABRIELE	22/05/40	MILANO	n. 2467/97
SONSINI	GIOVANNI	30/09/46	MILANO	n. 3843/98
SORAGNA	ARRIGO	08/01/51	MANTOVA	n. 1480/99
SORRENTINO	LUCA	17/03/70	MILANO	n. 18197/00
SPADOTTO	MANOLO	15/07/58	CUSANO MILANINO (MI)	n. 562/98
SQUADRONE	GIUSEPPE	18/03/66	CINISELLO BALSAMO (MI)	n. 569/98

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	ESTREMI DEL DECRETO
STEFANA	ALESSANDRO	28/09/61	CELLATICA (BS)	n. 2562/97
STEFANINI	BRUNO	14/05/57	COSTA VOLPINO (BG)	n. 4105/98
STRABLA	GIANFRANCO	01/06/47	COLOGNE	n. 1461/00
STRADA	STEFANO	22/12/62	VARESE	n. 565/98
TABARRO	ANDREA	01/10/69	MILANO	n. 2575/97
TAMPONI	MATTEO	19/01/60	LECCO	n. 1563/98
TEDOLDI	ROBERTO	18/08/69	BRESCIA	n. 97/99
TENTORI	GIOVANNI	21/02/48	OLGINATE (LC)	n. 1471/00
TESTA	RUDIANO	09/11/69	CENATE SOPRA (BG)	n. 2694/99
TINTI	LUCIANO	15/04/51	MILANO	n. 2817/99
TONINI	MORENO	14/12/54	CASTELLUCCHIO (MN)	n. 3854/98
TRAINA	GIOVANNI	28/01/49	SEVESO (MI)	n. 93/99
TRIONFO	IGOR	15/03/71	MILANO	n. 1648/01
UBIALI	ANGELO	04/08/63	BERGAMO	n. 2799/99
UGHI	STEFANO	16/11/55	MILANO	n. 1452/00
VALSECCHI	ROSA	27/01/67	SUELLO (LC)	n. 3862/98
VANETTI	ROSSANA	26/09/70	VARESE	n. 94/99
VEGA	STEFANO	23/11/67	SONDRIO	n. 534/98
VERGINE	UMBERTO	12/11/40	NUVOLERA (BS)	n. 3864/98
VERONELLI	GERARDINO	07/02/46	OLGIATE COMASCO (CO)	n. 1564/98
VERSETTI	ALESSANDRO	15/10/59	BRESCIA	n. 575/98
VEZZOLI	MARCELLO	02/12/71	BIENNO (BS)	n. 2685/99
VICINI	ANTONIO	07/03/26	MILANO	n. 548/98
VIGANO'	GIACOMO	09/05/61	MILANO	n. 2233/97
VIGNATI	PAOLA	19/04/63	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 2824/99
VILLA	RENATA	18/02/62	MONZA (MI)	n. 567/98
VILLA	ANTONIO	30/05/68	TORRE BOLDONE (BG)	n. 2809/99
VISCONTI	MOSÈ	04/03/42	GEMONIO (VA)	n. 1571/98
VISINTINI	LUCIO	01/04/56	VARESE	n. 4104/98
ZALLIO	FLAVIO	03/02/48	MONTICELLI BRUSATI (BS)	n. 1451/00
ZAMBON	GIOVANNI	01/04/65	MILANO	n. 1479/00
ZAMPIEROLO	GIOVANNI	11/05/51	SOLARO (MI)	n. 4654/97
ZAMPOLLO	MAURIZIO	19/06/52	BOLLATE (MI)	n. 2234/97
ZANARDINI	RENATO	09/02/57	PISOONE (BS)	n. 2801/99
ZANOLETTI	ANGELO	21/05/56	CLUSONE (BG)	n. 1466/00
ZEZIOLA	GIAN DOMENICO	01/01/44	CHIARI (BS)	n. 532/98
ZINI	ROBERTO	26/07/63	CHIARI (BS)	n. 3849/98

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20010119]

[1.8.0]

D.D.G. 27 NOVEMBRE 2000 - N. 30366**Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Provinciale Bresciana per l'assistenza minorile con sede in Brescia (Belletti Vigilio)****IL DIRETTORE GENERALE**

Omissis

Decreta

1) di nominare componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Provinciale Bresciana per l'assistenza minorile con sede in Brescia il signor:

- BELLETTI VIGILIO - nato a Nuvolento l'1 dicembre 1927 - residente a Montichiari (BS) in via Salita San Pancrazio, 21;

2) di trasmettere, a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, il presente atto all'Ente e agli interessati, nonché all'ASL, all'Organo di Controllo ed al comune sede dell'Ente per quanto di rispettiva competenza;

3) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
Programmazione: Luciano Di Pietra

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI SERVIZIO E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

[BUR20010120]

[5.3.5]

D.D.U.O. 17 GENNAIO 2001 - N. II25**Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Trattamento rifiuti in conto terzi mediante impianto di depurazione acque. Proponente: Fenice s.p.a. - Rivoli (TO). Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996****IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA**

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 70 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto di «trattamento rifiuti in conto terzi mediante impianto di depurazione acque esistente» nel comune di Brescia, presentato dalla ditta Fenice s.p.a. con sede in Rivoli, per la mancanza di sufficienti elementi di valutazione;

2. l'approvazione del progetto ed i conseguenti atti amministrativi restano subordinati alla presentazione da parte del proponente di una nuova istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, corredata dallo studio d'impatto ambientale con i contenuti di cui all'allegato C al d.P.R. 12 aprile 1996, da depositare e pubblicare secondo le modalità esposte nelle deliberazioni della Giunta regionale 2 novembre 1998 n. 6/39305, 27 novembre 1998 n. 6/39975 e 5 febbraio 1999 n. 6/41269;

3. di provvedere alla trasmissione del presente decreto al Proponente, alla Provincia di Brescia e al comune di Brescia;

4. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. sviluppo sostenibile del territorio:
Alberto De Luigi

[BUR20010121]

[5.3.5]

D.D.U.O. 22 GENNAIO 2001 - N. I358**Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Progetto relativo a «Impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi» sito in comune di Vignate (MI). Committente: ECO 92 s.r.l. Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996)****IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA**

Omissis

Decreta

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo all'impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi in comune di Vignate (MI), a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni, di cui al paragrafo 4.2 del Rapporto finale di V.I.A.:

- fatte salve le prescrizioni annesse all'autorizzazione ex d.P.R. 203/88;

- l'attuale pavimentazione di tutti i piazzali esterni dell'insediamento dovrà essere impermeabilizzata con idonei materiali;

- le pendenze dei piazzali di carico e scarico dovranno essere tali da garantire un corretto deflusso verso il sistema grigliato di contenimento di eventuali sversamenti;

- il sistema di contenimento esterno (canalette con grigliato) dovrà avere una capacità di almeno 3 metri cubi;

- nelle immediate vicinanze dei piazzali di carico e scarico dovrà essere tenuta a disposizione la pompa per lo svuotamento dei sistemi grigliati di contenimento degli sversati;

- le pompe del gruppo 2, adibite allo scarico dei rifiuti A, B e parte del C, dovranno essere dotate di pulsante di emergenza così come previsto per le pompe dei gruppi 1 e 4;

- il serbatoio n. 4 utilizzato per il contenimento delle emissioni (sfiati dei serbatoi), non potrà essere contestualmente utilizzato come contenitore per la raccolta dei liquidi accidentalmente sversati nelle fasi di carico e scarico e delle acque di pulizia. A tale scopo dovrà essere individuato un serbatoio esclusivamente dedicato;

– sia vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dare origine a sviluppo di gas tossici;

– nel caso di miscelazione di rifiuti pericolosi con non pericolosi il rifiuto in uscita sia comunque considerato pericoloso;

– le acque meteoriche provenienti dai pluviali, che attualmente scaricano in prossimità dei piazzali di carico e scarico, dovranno essere raccolte e smaltite come da progetto;

– ai fini della tutela delle acque sotterranee dovrà essere predisposta una relazione geologica integrativa che definisca con precisione l'assetto idrogeologico del territorio ed il livello di rischio delle acque sotterranee. A tale scopo dovrà essere in particolare verificata l'eventuale presenza di falde sospese e la loro minima soggiacenza, unitamente alla determinazione della direzione di flusso delle acque sotterranee sulla base di una carta isopiezometrica;

– la direzione di flusso di cui sopra, servirà per la predisposizione di un monitoraggio sulla qualità delle acque di falda freatica mediante la realizzazione di due piezometri, da posizionare uno a monte ed uno a valle dell'impianto di messa in riserva, prima della messa in esercizio dell'impianto stesso;

– andrà concordato con l'ente di controllo un piano di monitoraggio post-operam, al fine di definire eventuali ulteriori accorgimenti correttivi, relativamente a:

- qualità dell'aria durante l'esercizio dell'impianto;
- qualità degli scarichi nella rete fognaria;

2) di dare atto che l'Allegato A (Rapporto finale di V.I.A.), risulta parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*);

3) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- società ECO 92 s.r.l.;
- comune di Vignate;
- provincia di Milano;
- unità organizzativa Gestione Rifiuti e Bonifica Aree Contaminate della Direzione Generale Risorse idriche e servizi di pubblica utilità, competente per quanto riguarda l'istruttoria ai fini autorizzativi dell'impianto oggetto di giudizio di compatibilità ambientale;

4) di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. sviluppo sostenibile del territorio:
Alberto De Luigi

[BUR20010122]

[5.3.5]

D.D.U.O. 26 GENNAIO 2001 – N. 1689

Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Progetto di «Impianto di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non» da realizzarsi nel comune di Cinisello Balsamo (MI) – via Induno, da parte della ditta Recupero Bresciana s.r.l. Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, il giudizio che l'intervento relativo al progetto di «Impianto di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non», da realizzarsi nel comune di Cinisello Balsamo (MI) – via Induno, possa essere ambientalmente compatibile a condizione che sia assicurato il rispetto delle prescrizioni/indicazioni, per la mitigazione degli impatti sulle componenti ambientali maggiormente coinvolte, come indicato nelle determinazioni finali della relazione istruttoria allegata al presente decreto e di seguito riportate:

– dovrà essere verificata, la posizione di eventuali pozzi privati ad uso potabile entro un raggio di 2 km dall'area in esame;

– dovranno essere perforati almeno due piezometri a valle dello stabilimento secondo la direzione di scorrimento della falda freatica aventi le seguenti caratteristiche costruttive: diametro tale da consentire l'inserimento di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua, profondità tale da filtrare interamente l'acquifero freatico, filtri estesi per tutto lo spessore

dell'acquifero freatico. La posizione esatta dei piezometri nonché le caratteristiche costruttive andranno comunque concordate con l'ARPA competente per territorio;

– dovrà essere effettuata, a carico della Recupero Bresciana, almeno un'analisi delle acque al termine della fase di perforazione e di spurgo dei piezometri ricercando i parametri che verranno indicati dall'ARPA;

– la ditta dovrà assumersi l'onere della manutenzione di tali piezometri di monitoraggio per campionamenti periodici che l'Autorità competente riterrà opportuno effettuare;

2. di dare atto che l'allegato «A» (Relazione istruttoria), è parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*);

3. di depositare copia del presente decreto nel corso della Conferenza conclusiva del procedimento autorizzativo;

4. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- al committente, ditta Recupero Speciali s.r.l.;
- al comune di Cinisello Balsamo;
- alla provincia di Milano;

– alla unità organizzativa Gestione rifiuti e bonifica aree contaminate della Direzione Generale Risorse idriche e servizi di pubblica utilità, competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche;

5. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. sviluppo sostenibile del territorio:
Alberto De Luigi

[BUR20010123]

[4.3.0]

D.D.U.O. 29 GENNAIO 2001 – N. 1736

Direzione Generale Agricoltura – D.g.r. n. 283 del 7 luglio 2000, d.g.r. 905 del 3 agosto 2000 e d.g.r. 1517 del 6 ottobre 2000 – Primo intervento urgente a sostegno degli allevamenti avicoli della Regione Lombardia colpiti da influenza aviaria. Apertura dei termini di presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA «POLITICHE DI FILIERA»

Vista la deliberazione n. 283 del 7 luglio 2000 «Approvazione primo intervento urgente a sostegno degli allevamenti avicoli della Regione Lombardia colpiti da influenza aviaria»;

Vista la deliberazione n. 905 del 3 agosto 2000 «Intervento a sostegno degli allevamenti avicoli della Lombardia. Rettifica parziale della deliberazione n. 283 del 7 luglio 2000»;

Vista la deliberazione n. 1517 del 6 ottobre 2000 «Parziale modifica dell'allegato 1 alla d.g.r. n. 283 del 7 luglio 2000: Approvazione primo intervento urgente a sostegno degli allevamenti avicoli della Regione Lombardia colpiti da influenza aviaria»;

Visto il parere di compatibilità della Commissione europea del 13 dicembre 2000, con la quale viene comunicato alla Direzione Generale Agricoltura che l'intervento urgente a sostegno degli allevamenti avicoli della Regione Lombardia colpiti da influenza aviaria, corrisponde alla condizione prevista al punto 11.4.3 degli orientamenti comunitari;

Considerato che il punto 2 della sopra citata deliberazione n. 905 del 3 agosto 2000 dispone che «Non appena perverrà alla Regione Lombardia il parere di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE, ne verrà data opportuna comunicazione attraverso pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e che da tale data decorreranno i trenta giorni di tempo entro i quali presentare domanda»;

Considerato, inoltre, che con la sopra citata deliberazione n. 1517 del 6 ottobre 2000 è stato parzialmente modificato l'allegato 1 alla sopra indicata d.g.r. n. 283 del 7 luglio 2000;

Ritenuto, pertanto, dal dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche di Filiera di comunicare, attraverso la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il parere di compatibilità espresso dalla Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 2000 e conseguentemente di aprire i termini di presentazione delle relative domande di concessione dell'aiuto, utilizzando il modello 1, composto da n. 2 fogli, e il modello 2, composto da n. 1 foglio, allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante;

